

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

MLIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Congedo	44670
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26. (2971) . . .	44671
PRESIDENTE . . . 44670, 44672, 44673, 44674 44675, 44677, 44678, 44682, 44683, 44684 44686, 44687, 44688, 44689, 44690, 44691 44692, 44693, 44694, 44695, 44696, 44697 44698, 44699, 44700, 44701, 44702, 44703	
LACONI . . . 44672, 44688, 44689, 44690, 44695	
RUSSO	44674
DUGONI	44674
DE VITA	44675
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i> . . .	44675
	44688, 44693
CUTTITTA	44677
CAVALLARI	44678
CORONA ACHILLE . . . 44680, 44689, 44700	
VIOLA	44681
CODACCI-PISANELLI	44682
NENNI PIETRO	44683
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> . . . 44683, 44684 44685, 44686, 44690, 44695, 44703	
PESENTI	44684
BETTIOL GIUSEPPE	44686
PAJETTA GIAN CARLO	44687
MARTUSCELLI 44689, 44691	
RUSSO PEREZ	44690
BERNARDI 44691, 44692	
MANCINI	44692
MORO ALDO	44693
MARZI 44693, 44694	
AMENDOLA PIETRO	44694
AUDISIO	44694
PIERACCINI	44695
MIEVILLE	44696
GHISLANDI	44696
GERACI	44697
FERRANDI	44697
WALTER	44698
DAMI	44698
DIAZ LAURA	44698
DI DONATO	44698
FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA . . .	44698

	PAG.
GALLICO SPANO NADIA	44699
IMPERIALE	44699
INVERNIZZI GAETANO	44699
TORRETTA	44699
COPPI ILIA	44699
CERABONA	44699
CAPACCHIONE	44699
DUCCI	44700
MARABINI	44700
ROVEDA	44700
PERROTTI	44701
SANNICOLO	44701
GUADALUPI	44701
SURACI	44701
BORIONI	44701
ORTONA	44702
PAJETTA GIULIANO	44702
CINCIARI RODANO MARIA LISA . . .	44702
FARALLI	44703
LOZZA	44703
Proposta di legge (<i>Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa</i>) . .	44703
Interrogazioni e mozione (<i>Annunzio</i>) . .	44703
Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	44670
Sul processo verbale:	
TARGETTI	44669
LUZZATTO	44670

La seduta comincia alle 9,30.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

TARGETTI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Voglia indicare il motivo.

TARGETTI. Chiedo di parlare, in applicazione dell'articolo 47 del regolamento, per correggere un pensiero attribuitomi ieri dal

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

ministro Scelba ed un po' anche per un fatto personale, più di apparenza che di sostanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARGETTI. Mi spiego subito. L'onorevole ministro Scelba, nel citare quello che io dissi in seno alla seconda Commissione dell'Assemblea Costituente circa l'inclusione o meno del principio della proporzionale nella Costituzione, dopo aver letto uno o due periodi di quel mio intervento, ha detto: « Ma qui casca l'asino ». E chi era l'asino? Evidentemente ero io. (*ilarità*).

Ho detto che si tratta di un quasi fatto personale, più nell'apparenza che nella sostanza, perché conosco bene — come tutti del resto lo conoscono — il riguardo che il ministro Scelba ha per i colleghi, anche quando si può eccitare nella discussione.

Però, in quanto alla attribuzione di un pensiero da me espresso durante l'Assemblea Costituente, io mi permetto di far notare all'onorevole ministro che se io ho ammesso la possibilità lontana della opportunità di concedere un premio di maggioranza, l'ho ammessa limitatamente ad un partito, tanto è vero — e l'onorevole ministro mi sembra che abbia citato anche questa parte del mio intervento, forse con un tono un pochino più basso di voce — che io dissi chiaramente: « Escludo da parte mia di potere un giorno persuadermi » — posi anche una ipoteca sulle mie future persuasioni — « della opportunità di concedere un premio ai partiti che abbiano raggiunto la maggioranza. Il che, come tutti sanno, serve a far sorgere prima delle elezioni quelle coalizioni che invece dovrebbero, se mai, sorgere dopo ».

Non vedo, quantunque si sia giudici spesso poco attendibili di noi stessi, di essere caduto in nessuna contraddizione oggi, se ho combattuto il concetto ispiratore del progetto di legge che riguarda le coalizioni preelettorali.

Ancora una parola. In un momento in cui mi ero assentato, ieri, l'onorevole Scelba si è rivolto a me per farmi presente che il povero Giacomo Matteotti aveva sostenuto anche le coalizioni preelettorali.

D'accordo, onorevole ministro; ma ella ricorda anche che, proprio mentre il povero Giacomo Matteotti sosteneva le coalizioni preelettorali in sede amministrativa, aggiungeva: « Perché siamo in sede amministrativa, perché i consigli comunali non sono chiamati a legiferare, ma unicamente ad amministrare ».

Gli onorevoli colleghi comprendono bene che se Matteotti sentì la necessità in quel momento di mettere in rilievo la differenza fra i consigli comunali e il Parlamento fu perché

intendeva ammettere le coalizioni in sede amministrativa e escluderle in sede parlamentare.

LUZZATTO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Voglia indicare il motivo.

LUZZATTO. Per una precisazione per quella che mi sembra sia da ritenersi una mutilazione del pensiero da me espresso.

PRESIDENTE. Legga l'articolo che riguarda la possibilità di intervento sul processo verbale. Le è stato attribuito un pensiero non suo?

LUZZATTO. Mi sembra che si tratti appunto del caso previsto da questo articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTO. Ad un certo punto del suo discorso, l'onorevole ministro dell'interno ebbe ad osservare che nessuno aveva detto nulla sul fatto che il premio di maggioranza sarebbe attribuito a chi abbia raccolto oltre il 50 per cento o non piuttosto, per avventura, anche una minoranza di voti. L'onorevole ministro fu a quel punto interrotto da altri che osservarono che di questo punto largamente avevo trattato nel discorso pronunciato nello stesso giorno. Il ministro replicò che nulla era stato aggiunto dai relatori alla relazione scritta.

Questo rappresenta una attribuzione di cosa diversa da quella espressa, perché, invece, nel discorso di ieri, largamente mi ero intrattenuto su questo punto, rispondendo proprio a quella obiezione a cui il ministro affermava non essere stato risposto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo, per ufficio pubblico, il deputato Brusasca.

(*È concesso*).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. -

Seguito della discussione del disegno di legge elettorale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge elettorale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

Come i colleghi ricordano, ieri è stato ultimato lo svolgimento degli ordini del giorno.

Prima di passare a chiedere al ministro il suo pensiero sugli ordini del giorno presentati, devo fare una precisazione la quale deriva la sua legittimità dai poteri discrezionali che il regolamento attribuisce al Presidente circa appunto gli ordini del giorno.

Dato l'elevato numero di questi (ed il numero è precisamente di 216) sorge ora una questione la quale non è mai sorta in passato: la necessità, cioè, di richiamare la natura ed il carattere degli ordini del giorno, quale è specificatamente indicata dall'articolo 81 del regolamento.

L'articolo 81 dice: « Durante la discussione generale, o prima che si apra, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge » (e va sottolineato, che la legge in discussione ha contenuto specifico e nettamente definito, con evidente diversità, ad esempio, da un bilancio di previsione, o da dichiarazioni del Governo) « che ne determinino o ne modifichino il concetto, o servano d'istruzione alle Commissioni ». Contenuto della legge: espressamente richiamato; carattere e finalità: determinarne o modificarne il concetto, o (terzo caso) servire d'istruzione alle Commissioni.

In correlazione con tale definizione, l'articolo 90 dà facoltà al Presidente « di negare l'accettazione o lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti » (e qui non ve ne sono) « o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione ».

Io ho seguito nel presente caso un criterio mediano: cioè considerando che l'ordine del giorno fa in certo senso parte della discussione generale, in quanto la conclude, ho dato istruzioni ai Vice-presidenti, i quali hanno presieduto l'Assemblea, che consentissero, senza anticipare discriminazioni, lo svolgimento degli ordini del giorno, poiché avviene talvolta che anche nella discussione generale non ci si attenga strettamente all'oggetto del disegno di legge, ma lo si inquadri in una visione più generale e quindi si tocchino e svolgano, argomenti i quali a stretto rigore sono piuttosto collaterali che non direttamente attinenti all'argomento.

Ma, arrivando alla fase della votazione, è evidente che il richiamo del regolamento si fa più preciso e più imperioso.

I 216 ordini del giorno si possono distinguere in alcune categorie, le quali conducono

ad indicare quali, secondo il mio giudizio, sono ammissibili alla votazione.

La prima categoria, assai numerosa, è quella degli ordini del giorno che, per motivazioni diverse, chiedono il rigetto del progetto, nel senso che negano il passaggio alla discussione dell'articolo. È evidente che questi ordini del giorno sono pienamente rispondenti ai requisiti regolamentari, ma è altrettanto evidente che la votazione di uno di essi o di uno di quelli che concludono in senso opposto, cioè per il passaggio all'articolo, precluderà la votazione degli altri.

In secondo luogo vi è un gruppo di ordini del giorno — e ne indicherei due: quelli degli onorevoli Natoli e Laconi — i quali chiedono modificazioni, enunciandole in linea generale, al progetto di legge ministeriale. Questi ordini del giorno corrispondono esattamente alla dizione dell'articolo 81, in quanto modificano il concetto della legge. Altri due, quelli degli onorevoli Di Mauro e Calandrone, propongono il primo una modificazione, il secondo un'aggiunta che sono piuttosto materia di emendamenti.

Un terzo gruppo propone la sospensiva. Si tratta di quelli presentati dagli onorevoli Paolucci e Cessi, che chiedono rispettivamente il rinvio al Governo e il rinvio alla Commissione.

Un quarto nutrito gruppo comprende gli ordini del giorno che sollevano questioni non attinenti al disegno di legge che, si noti bene, non è una legge elettorale vera e propria, e cioè normativa di tutte le fasi ed operazioni, ma una modifica ad una parte, sia pure la più importante della legge elettorale vigente. Tali ordini del giorno richiamano una quantità di argomenti i quali possono essere attinenti alla politica del Governo o al contegno che le autorità o i rappresentanti della forza pubblica devono tenere di fronte al fatto elettorale, chiedono modifiche a talune modalità delle elezioni ed altre ne aggiungono, vogliono escludere alcune categorie di cittadini e via di seguito; ma, a mio giudizio, non riguardano propriamente il contenuto della legge, nè ne determinano o modificano il concetto, nè servono di istruzione alle Commissioni.

Siccome, però, sono lontano dal credere che questi ordini del giorno siano stati presentati a puro scopo polemico o ritardatore, e ritengo invece che, nella persuasione dei proponenti, riguardino argomenti che vale la pena di discutere, non penso che si debbano lasciare cadere, senza alcun seguito conclusivo. Essi perciò, tutti od in parte, potrebbero essere riservati a dopo esaurita la discussione del disegno di legge, perché il Governo possa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

esprimere il proprio pensiero e, se opportuno, la Camera il proprio voto, su ciascuno degli argomenti sollevati.

Vi sono infine alcuni ordini del giorno — e sono esattamente due — i quali non sono proponibili, poiché non determinano né modificano i principi informativi della legge, ma determinano e modificano talune modalità di attuazione dei principi medesimi. Si tratta dell'ordine del giorno firmato dagli onorevoli Bettiol, Colitto, Vigorelli e altri, e di quello dell'onorevole Russo Perez. A mio avviso l'uno e l'altro non sono proponibili nella forma attuale, perché gli ordini del giorno — per richiamarmi ancora una volta alla definizione del regolamento — debbono riguardare soltanto il concetto informatore della legge.

Indicato così qual è il mio pensiero sul criterio di suddivisione degli ordini del giorno, chiederò al ministro di esprimere il suo avviso su quelli tra gli ordini del giorno medesimi che intendono negare il passaggio agli articoli e che chiedono modifiche al concetto o ai principi informativi. Successivamente il ministro stesso esprimerà il proprio pensiero su quelli che hanno carattere sospensivo o che propongono determinate misure nel caso che la legge sia approvata. In questo modo non sarà tolto ad alcuno il diritto di far valere il proprio pensiero nella sede opportuna.

LACONI. Chiedo di parlare sulle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Evidentemente per un richiamo al regolamento, in quanto io non ho fatto che enunciare una mia interpretazione, e, conseguentemente, una applicazione del regolamento. In questo senso ha facoltà di parlare.

LACONI. Signor Presidente, sulla questione se io chieda la parola o no ai sensi dell'articolo 79, se non erro, del regolamento, non voglio soffermarmi. Io non ritengo che si tratti di un richiamo al regolamento. Non lo ritengo, perché ella stessa, normalmente, tutte le volte che ha sottoposto all'attenzione della Camera problemi di questo genere, di ordine dei nostri lavori, di regolamento della discussione, si è sottratta ad una norma di regolamento precisa e ha sempre consentito che da più parti della Camera si esprimessero eventualmente pareri differenti.

PRESIDENTE. Non però abbandonando l'impostazione di richiamo al regolamento: anche in quei casi, io ho detto che, pur trattandosi di richiamo al regolamento, la questione era importante e consentivo perciò che più oratori esprimessero il parere al riguardo; ma non ho mai abbandonato il riferimento all'articolo 79.

LACONI. Comunque, signor Presidente, è alla prassi costante che io in questo momento mi richiamavo, perché ritengo che su una questione di tanta importanza non si debba sentire soltanto due opposti pareri, ma si debbano sentire anche quei pareri che possono presentarsi variamente sfumati o diversamente argomentati.

Circa poi il merito di quanto ella ha detto, ella ha selezionato gli ordini del giorno, dividendoli in una serie di categorie, quattro o cinque, ciascuna delle quali dovrebbe risalire, per sua asserzione, ad una precisa definizione dell'articolo 81 del regolamento.

Ora, io voglio farle notare, prima di tutto, onorevole Presidente, che il primo comma dell'articolo 81 non intende affatto esaurire la materia degli ordini del giorno, ma solo contiene una indicazione sulla materia normale degli ordini del giorno, tanto è vero che nel primo comma dell'articolo 81 non sono affatto menzionati gli ordini del giorno di passaggio o non passaggio agli articoli, puri e semplici o motivati, di cui è cenno all'ultimo comma dell'articolo 81.

PRESIDENTE. Ma riguardano il contenuto della legge.

LACONI. Questa è un'altra formulazione sua, signor Presidente, non è quella del regolamento. Quella del regolamento è esattamente questa, che modifichino...

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, onorevole Laconi, ma ella non deve omettere nella citazione le parole « concernenti il contenuto della legge », prima condizione; e le successive « che ne determinino o modifichino il concetto »; mi scusi.

LACONI. Signor Presidente, io accetto volentieri quello che ella mi dice, ma ciò vuol dire che la nostra attenzione si deve fermare non sui concetti restrittivi della determinazione e della modifica del concetto della legge, ma soltanto sulla indicazione generica « concernenti il contenuto della legge ». E se noi ci fermiamo, secondo il suo invito, a questa dichiarazione generica e ammettiamo che invece quella specificazione successiva non è un limite, ma soltanto una esemplificazione, se noi ci limitiamo a considerare il fatto se l'ordine del giorno concerna o no il contenuto della legge, è ben difficile che noi possiamo ammettere che ci siano fra gli ordini del giorno presentati alcuni che non concernono il contenuto della legge.

E quale altra occasione avremmo noi, d'altronde, di indicare in qual modo deve essere condotta la campagna elettorale? Subito dopo che è stata eletta questa Camera, noi,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

in sede, se non sbaglio, di dichiarazioni del Presidente del Consiglio, svolgemmo tutta una discussione sul modo appunto come il Governo aveva condotto la campagna elettorale.

Ora, questi ordini del giorno riepilogano punto per punto tutte le osservazioni che noi avevamo fatte allora al Governo. Allora erano delle osservazioni di carattere retrospettivo, erano delle critiche vane al Governo, perché le elezioni si erano già svolte e si erano svolte con quelle modalità e senza le cautele che ritenevamo necessarie. Oggi, prima che le elezioni si svolgano, noi abbiamo il diritto di dire al Governo come deve svolgerle o di proporre alla Camera determinati temi attinenti alle elezioni. In quale sede possiamo noi esercitare questo nostro diritto? Non già nella sede del controllo normale sul Governo (interpellanze, mozioni, interrogazioni), in cui si tiene conto di qualche cosa che è avvenuto ma in cui non si danno al Governo indicazioni per l'avvenire.

PRESIDENTE. E la mozione? A che cosa serve la mozione?

LACONI. Nemmeno con la mozione, perché non credo che prima del termine di questa Camera si possano svolgere tante e tante mozioni e con tanta varietà di interventi. Sappiamo bene quale fine fanno le nostre mozioni! Se volessimo contare quante mozioni nostre sono state svolte e votate in cinque anni di legislatura, ci accorgeremmo che si tratta di un numero ben piccolo. Siamo giunti al punto che una mozione — che ho avuto l'onore di presentare — giace da anni all'ordine del giorno, svolta ma non discussa né votata. Sarebbe veramente una irrisione per noi proporci di presentare mozioni che sappiamo che non saranno mai discusse!

La strada, dunque, è quella degli ordini del giorno; ed ella stessa lo sa e l'ha riconosciuto, signor Presidente, quando ha dichiarato non la improponibilità degli ordini del giorno, ma ha soltanto spostato la sede della votazione. Ora, l'itinerario degli ordini del giorno, il loro destino finale è previsto anche esso dal regolamento.

E i destini possibili degli ordini del giorno non sono tre, ma sono due. Dice infatti l'ultimo comma dell'articolo 81: « *Tutti* gli ordini del giorno sono votati al termine della discussione generale ». Non vi è che una sola eccezione, quella dell'articolo 90, la quale però non destina ad altra sede la votazione degli ordini del giorno, ma stabilisce solo la sua facoltà, signor Presidente, di dichiarare un ordine del giorno « affatto estraneo » all'oggetto della discussione. Ciò ella non ha

fatto, signor Presidente, e non poteva farlo perché nessuno di questi ordini del giorno è affatto estraneo all'argomento in discussione. Ella ha riconosciuto che sono argomenti che vale la pena di discutere.

Ma dove e quando il regolamento le consente di rinviare ad una successiva fase la discussione e la votazione di questi ordini del giorno? Io avrei compreso che ella avesse detto: il tale ordine del giorno non è proponibile perché affatto estraneo all'argomento in discussione. Ma ella non lo ha potuto dire, perché nessuno di questi ordini del giorno è affatto estraneo; anzi, tutti questi ordini del giorno richiamano una esperienza che il paese ha già vissuto e che è stata già oggetto di dibattito alla Camera subito dopo il 18 aprile e che è giusto che sia oggetto di dibattito alla Camera prima delle elezioni, affinché il Governo sia richiamato alla sua responsabilità e abbia la possibilità di sapersi regolare.

Se non si tratta, dunque, di argomenti affatto estranei, la possibilità di scelta della sede non sussiste, non sussiste un'alternativa: in questo momento ci si deve attenere strettamente al regolamento, e il regolamento le dice che tutti gli ordini del giorno devono essere votati al termine della discussione generale. Ella stessa ha detto, all'inizio del suo intervento, che al regolamento si sarebbe attenuto nel modo più stretto, trovandosi di fronte a una discussione così difficile e a tanti ordini del giorno. Non vi è una norma del regolamento che consenta il rinvio. Se ella ritiene questi ordini del giorno affatto estranei alla discussione che è all'ordine del giorno, lo dica; ma se ella non lo ritiene (come ci ha detto e ci ha chiarito), non possiamo credere che possa essere arbitro di scegliere una sede diversa da quella normale, e la sede è la fine della discussione generale. Questo noi le chiediamo.

Vorrei dire da ultimo, perché non si confondano le questioni, che le altre cose che ella ha detto ci trovano consenzienti. Non vi è dubbio che vi sono ordini del giorno a carattere sospensivo, altri che modificano il concetto informatore della legge, altri che contengono il dispositivo del passaggio agli articoli; e poi si potrebbero distinguere altri che riguardano la politica del Governo o quelli che riguardano l'attuazione della legge, per quanto la distinzione sia molto sottile.

Su questa ripartizione non facciamo osservazioni nel complesso. Noi sappiamo che gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli avranno un certo destino qualora l'ordine del giorno puro e semplice che li precede

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

venga approvato dalla Camera. Questo lo sappiamo. Ma per quanto riguarda il quadro della lotta elettorale, l'atteggiamento del Governo durante le elezioni, il suo comportamento nei confronti dei vari partiti, il diritto dei diversi partiti di partecipare alla propaganda elettorale con libertà, il diritto di vedere escluso dalla campagna elettorale il terrorismo religioso, l'intimidazione straniera, per tutto questo noi sosteniamo che è impossibile che la Camera rifiuti di discutere l'argomento ed insistiamo, forti della sua dichiarazione, convinti di non fare una discussione vanamente dilatoria, ma di fare una discussione politica, insistiamo — dicevo — perché nella loro sede questi ordini del giorno siano dal primo all'ultimo votati. (*Applausi all'estrema sinistra*).

RUSSO. Chiedo di parlare contro il richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli articoli 81 e 90 del regolamento sono strettamente collegati l'uno all'altro e vanno interpretati insieme perché rispondono ad una stessa ispirazione, ad uno stesso principio.

L'articolo 81 delimita il contenuto ed il significato degli ordini del giorno, che devono concernere il contenuto della legge, devono essere, quindi, in stretto e immediato rapporto con la legge.

È evidente che, se noi dovessimo accogliere la interpretazione estensiva sostenuta dall'onorevole Laconi, poiché non vi è alcun argomento discusso dalla Camera che non possa avere rapporto con altri temi ed altri argomenti di ordine politico, vi sarebbe la possibilità per ogni deputato di presentare un numero indefinito di ordini del giorno, arrestando in questo modo il funzionamento dell'istituto parlamentare.

Che nella prassi questo problema degli ordini del giorno sia stato interpretato estensivamente è anche vero; ma giustamente l'onorevole Presidente si è richiamato al carattere straordinario di questa discussione in relazione al grande numero di ordini del giorno presentati.

L'articolo 90 del regolamento dispone che spetta al Presidente stabilire se un'ordine del giorno è attinente o meno all'argomento, decidendone la proponibilità.

Desidero ricordare all'Assemblea che già altra volta si ebbe una interpretazione congiunta di questo articolo 81 con l'articolo 90, e precisamente quando si discusse la legge sulla difesa civile. In quell'occasione il Presidente

suddivise gli ordini del giorno e stabilì quali dovessero essere votati subito e quali dovessero essere rinviati al termine della legge.

Noi riteniamo che, interpretando il regolamento secondo la lettera e lo spirito, gli ordini del giorno di cui ha parlato il Presidente possano essere dichiarati improponibili immediatamente perché non strettamente collegati con il contenuto della legge.

In ogni modo, noi non insistiamo su questa interpretazione del regolamento e ci rimettiamo alla decisione che il Presidente vorrà prendere in materia.

PRESIDENTE. Pur riaffermando che quello dell'onorevole Laconi è un richiamo al regolamento e, pertanto, ricade sotto la disciplina dell'articolo 79, penso che sia opportuno consentire ai vari gruppi, ove lo desiderino, di manifestare il loro pensiero.

DUGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Credo che l'onorevole Presidente non sarà stupito se anch'io devo sollevare delle riserve sulla partizione che egli ha fatto degli ordini del giorno, ma soprattutto sulla impostazione che ha dato a tutta la materia della votazione degli ordini del giorno.

Io e la mia parte siamo d'avviso che, di fronte al numero di ordini del giorno presentati, non si possa esaminare il problema da un punto di vista quantitativo, ma esclusivamente da un punto di vista qualitativo. Quando l'onorevole Russo afferma che è il gran numero di ordini del giorno che fa prendere questa decisione, va evidentemente contro la lettera e lo spirito del regolamento. Abbiamo visto presentare un numero di ordini del giorno incredibilmente largo anche a proposito delle ultime leggi di bilancio, e non è stata sollevata nessuna eccezione. Quindi, non è dal numero che il problema sorge.

Io capisco meglio, e direi che condivido, il tentativo fatto dall'onorevole Presidente di dividere questi ordini del giorno in diverse categorie. Non vi è dubbio che, qualitativamente, secondo il loro contenuto, questi ordini del giorno rivestono caratteristiche diverse. Però io mi permetto di non essere più d'accordo coll'onorevole Presidente quando da queste caratteristiche diverse vuol ricavare una destinazione diversa di questi ordini del giorno rispetto alla votazione. Perché, prima di tutto, onorevole Presidente, abbiamo un disposto quanto mai preciso dell'articolo 90, che concede al Presidente la facoltà di negare l'accettazione e lo svol-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

gimento di ordini del giorno. Ma qui siamo in sede di votazione.

Quindi, per comodità polemica, voglio ammettere che questi ordini del giorno abbiano tutte quelle caratteristiche di cui avete parlato. Però, questo non toglie che noi non siamo più in sede idonea a dichiarare che non si possono votare questi ordini del giorno. Questi ordini del giorno hanno avuto un loro corso: sono stati presentati, sono stati svolti. Dal momento che sono stati presentati e svolti, il regolamento è tassativo. Essi devono essere votati. E, a conforto del disposto dell'articolo 90, devo far presente che l'articolo 81 ribadisce questo concetto, affermando che «tutti» gli ordini del giorno sono votati. Il che vuol dire che, una volta che noi abbiamo accettato e discusso un ordine del giorno, la Camera deve su questo ordine del giorno pronunziarsi. Ora, dal momento che la Camera deve pronunziarsi su questi ordini del giorno, il regolamento è preciso. Esso dice anche «quando» la Camera si deve pronunziare. Non vi è più la facoltà del Presidente o della Camera di spostare questo momento. Se non sbaglio, il quarto comma dell'articolo 81 dice che tutti gli ordini del giorno sono votati «al termine» della discussione generale, cioè prima che sia cominciata la discussione degli articoli.

Quindi, quando noi abbiamo tre disposti che, riuniti, confermano la volontà del regolamento che gli ordini del giorno abbiano per la votazione una certa sistemazione, noi siamo veramente spiacenti di dover dire all'onorevole Presidente che non possiamo consentire a lui la facoltà di spostare questo termine di votazione, che è preciso e previsto dal regolamento.

Il precedente citato dall'onorevole Russo esiste, riguarda la difesa civile. Ma, onorevoli colleghi, noi siamo stati d'accordo; nessuno ha sollevato eccezioni. Poiché questo punto è almeno pacifico tra noi che ogni qualvolta non si solleva una eccezione, l'interpretazione del regolamento non è discussa e quindi automaticamente la procedura viene stabilita secondo l'accordo delle parti, dei partiti, dei gruppi e non secondo quello che stabilisce la lettera del regolamento.

Che del resto questo sia vero è confermato dal fatto che gli ordini del giorno presentati in occasione della discussione del disegno di legge sulla difesa civile non furono mai votati. Questo è molto importante, onorevole Presidente. Noi abbiamo tacitamente rinunciato a quegli ordini del giorno ma non rinunziamo a questi.

Del resto, noi ci siamo resi conto della precisa volontà del regolamento. Quando si è trattato dell'ordine del giorno Bettiol noi abbiamo tempestivamente sollevato la questione della improponibilità nella sede in cui questa doveva essere posta, cosa che non avete fatto voi nei confronti dei nostri ordini del giorno. Noi siamo quindi regolarmente a posto e chiediamo che la Camera rispetti il regolamento nei confronti dei nostri e degli altri ordini del giorno.

DE VITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. Non ripeterò quanto ha detto l'onorevole Russo. Mi limito soltanto a rilevare che dall'attuale articolo 90 del regolamento può sembrare che il Presidente della Camera abbia soltanto la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento degli ordini del giorno. Non è così, perché l'articolo 90 continua dicendo che il Presidente può rifiutarsi di metterli in votazione.

Quindi, se un ordine del giorno è stato accettato e discusso, rimane sempre ferma la facoltà del Presidente della Camera di non porlo in votazione. (*Commenti all'estrema sinistra*). Non discuto le dichiarazioni del Presidente, ma arrivo a dire che il Presidente può anche rifiutarsi di mettere in votazione gli ordini del giorno, e prima e dopo.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Prima di esprimere le nostre riserve su una parte delle sue dichiarazioni relative alla interpretazione del regolamento, credo sia giusto esprimere al Presidente il nostro apprezzamento, che penso condiviso da tutti i settori della Camera, per avere impostato l'inizio di questo grave e pesante problema con molta chiarezza e lealtà, in modo da consentirci, una volta tanto, di organizzare la discussione in maniera seria e pertinente.

POLETTI. Una volta tanto !...

PRESIDENTE. È una opinione, onorevoli colleghi.

ALMIRANTE. Le nostre riserve, signor Presidente, si riferiscono al punto quarto delle sue dichiarazioni, in merito alle quali ho da fare una riserva non soltanto di carattere regolamentare nell'ambito di un richiamo al regolamento, ma di carattere politico. Perché ella ha dato una definizione di questa legge e del suo contenuto che noi non ci sentiamo assolutamente di accettare; e se l'accettassimo, sia pure in sede di discussione di un richiamo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

al regolamento, cadrebbe automaticamente tutta la tesi politica che abbiamo sostenuto.

E mi spiego. Ella ha dichiarato — se ho ben inteso le sue parole e il loro senso — che non ci troviamo qui di fronte ad una vera e propria legge elettorale nel suo insieme, ma semplicemente a talune modificazioni delle norme elettorali precedentemente vigenti.

Non ho assolutamente l'intenzione, signor Presidente, di fare una discussione politica che sarebbe fuori di luogo; ma è evidente che debbo respingere, nell'interesse della mia parte, delle mie tesi, una simile interpretazione del contenuto della legge che, d'altra parte, come relatore, ho respinto *a priori*.

Non ci troviamo di fronte a talune modifiche — come dice, a nostro parere con una certa dose di ipocrisia, il titolo del disegno di legge — ma di fronte a una riforma del sistema elettorale finora vigente in Italia. Che poi questa riforma sia, come sostiene la maggioranza, necessaria e opportuna, o che questa riforma sia, come sostiene la minoranza, non necessaria e tutt'altro che opportuna, o addirittura iniqua, è una discussione fuori di luogo; ma il fatto stesso che il ministro dell'interno ieri, concludendo la discussione generale, abbia sostenuto questo disegno di legge non già come un provvedimento di natura puramente tecnica, ma come un disegno di legge di natura eminentemente costituzionale e politica (tanto è vero che ha ritenuto di sostenerlo con l'ausilio di tutti i testi costituzionali e con l'ausilio di tutte le tesi politiche più impegnative del Governo e dei partiti che lo sostengono) dimostra, signor Presidente, che la tesi sulla quale ella ha fondato il quarto punto della sua dichiarazione, politicamente non è obiettiva e non si sostiene, né tanto meno può sostenersi anche come interpretazione regolamentare.

Quindi, questa legge, a nostro avviso — e credo ad avviso unanime della Camera, anche se taluni settori non lo dichiarano — non concerne talune modifiche tecniche, ma è il sistema elettorale finora vigente in Italia che viene sostituito con un altro sistema elettorale. È da questo punto di vista che bisogna considerare se taluni ordini del giorno — non importa se numerosi o meno — siano o non attinenti alla legge stessa, ne concernano — come dice l'articolo 81 — il contenuto.

Se si tratta — come si tratta — di introdurre in Italia un nuovo sistema elettorale, è evidente che, una volta approvata questa legge, il corpo elettorale italiano si troverà di fronte a un nuovo testo unico elettorale, e

pertanto tutti gli ordini del giorno e tutti gli emendamenti, i quali concernano il testo unico delle leggi elettorali, concernono il contenuto di questa legge e sono proponibili.

D'altra parte, se ella ritiene, signor Presidente, che qualche ordine del giorno non sia proponibile, l'alternativa è semplice: non è proponibile. Siamo nella categoria quinta, sia per ragioni di contenuto, sia per ragioni di forma; ma la categoria quarta non può sussistere, perché o l'ordine del giorno concerne il contenuto della legge, ed allora è proponibile e deve essere votato alla fine della discussione generale (a meno che non sia redatto con parole sconvenienti, ipotesi che ella ha scartato); o l'ordine del giorno non concerne il contenuto della legge, ed allora probabilmente è stato un errore (del quale noi, come rappresentanti delle minoranze che hanno presentato questi ordini del giorno, dobbiamo ringraziare la Presidenza) o una svista: il consentire che fosse presentato e illustrato. Comunque si può — sono d'accordo — riparare a questo errore e a questa svista, dimostrando che, in questa sede, non sono più proponibili e non più votabili; ma questo lo si deve documentare ordine del giorno per ordine del giorno, dimostrando che l'ordine del giorno stesso non concerne il contenuto della legge.

Ma per dimostrare questo, signor Presidente, non basta dichiarare che questa legge non costituisce un nuovo sistema elettorale, perché ciò contrasta con l'obiettività, con la verità, con il contenuto stesso della discussione generale che in questo momento si chiude.

Quindi la quarta categoria, a mio parere, signor Presidente, non ha ragione di esistere, e gli ordini del giorno che ella ha compreso nella quarta categoria, debbono essere inseriti o nella categoria degli ordini del giorno proponibili, o in quella degli ordini del giorno non proponibili, togliendosi così di mezzo l'espedito al quale non credo si possa regolamentarmente ricorrere, cioè di sospendere, in questo momento, la votazione di questi ordini del giorno, rinviandola a dopo avvenuta l'approvazione della legge.

I richiami alla prassi che sono stati fatti dagli onorevoli colleghi della maggioranza sono stati distrutti dagli stessi colleghi della maggioranza, in particolare dall'onorevole Russo, il quale, in un primo momento, a proposito dell'articolo 81 del regolamento e della possibilità di proporre ordini del giorno a suo parere non strettamente attinenti al

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

contenuto della legge, ha dovuto dichiarare che è vero che vi sono precedenti in contrario ma che a questi precedenti in contrario non è il caso in questo momento di richiamarsi. Arrivati, poi, all'articolo 90 del regolamento, all'altra tesi che alla maggioranza fa comodo, egli ha detto: è vero che ci sono precedenti in contrario ed a questi precedenti noi ci dobbiamo richiamare. Qui evidentemente, l'una tesi distrugge l'altra. Quindi mi sembra esatto ciò che ha detto l'onorevole Dugoni, e cioè che se in altra occasione contrasti e discussioni non vi furono, è evidente che in quella occasione non si è deliberato nulla in materia regolamentare e che è questa l'occasione in cui bisogna deliberare e che non si può deliberare se non secondo la lettera e lo spirito del regolamento.

PRESIDENTE. Avverto — a precisazione di quanto ho già ammesso in precedenza — che consentirò a non più di due oratori per ogni gruppo di esprimere il loro pensiero, perché evidentemente questa discussione, per quanto verta su importanti questioni, non può protrarsi all'infinito.

CUTTITTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. La discussione che stiamo facendo riguarda l'articolo 81 e l'articolo 90 del regolamento. Vorrei rileggere qualche periodo di questi due articoli del regolamento, perché penso che forse non tutti i colleghi ne abbiano sotto gli occhi il testo.

L'articolo 81 del regolamento dice: « Durante la discussione generale, o prima che si apra, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano di istruzione alle Commissioni ». Mi sembra che qui sia chiara la volontà dei compilatori del regolamento di stabilire il carattere che debbono avere questi ordini del giorno per essere proponibili. Nessuno di noi vuol discutere il diritto del Presidente di giudicare lui se gli ordini del giorno rispondano o no a questi criteri, cioè se siano attinenti al contenuto della legge e se ne determinino o ne modifichino il concetto: è una sua facoltà, è un suo dovere, nessuno lo mette in dubbio. L'articolo 81 riguarda quindi la sostanza degli ordini del giorno.

L'articolo 90 riguarda invece la forma, perché dice: « Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione o lo svolgimento degli ordini del giorno che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione ». E così

seguita: « Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata e seduta ».

Ci troviamo di fronte a questi due concetti: il primo, che appare chiaro dal contenuto dell'articolo 81 e che dà al Presidente la facoltà di sindacare se la sostanza dell'ordine del giorno presentato sia attinente alla legge in discussione; il secondo, che risulta dall'articolo 90 e che dà facoltà al Presidente di rifiutare un ordine del giorno non solo quando esso non è attinente alla legge, ma anche quando nella forma è irrispettoso o sconveniente.

Ma circa il tempo nel quale la votazione deve essere fatta non c'è luogo a discussione, onorevoli colleghi; perché l'articolo 81 dice: « Tutti gli ordini del giorno — non ne esclude nessuno — sono votati al termine della discussione generale ».

Ella, onorevole Presidente, non ha quindi, a mio avviso, la facoltà di porre questa norma del regolamento in discussione; la Camera non può discutere su un testo tanto chiaro, che non dà luogo a dubbi. Esso dice: « Tutti gli ordini del giorno ».

Una voce al centro. Quelli ammessi.

CUTTITTA. L'ho detto chiaramente: quelli ammessi. Ripeto: non discuto il diritto e la facoltà del Presidente di adempiere alla sua funzione; sarebbe gravissimo errore se noi contestassimo a lui la facoltà di discriminare gli ordini del giorno in accettabili o non accettabili, in proponibili o non proponibili. Come pure gli riconosco volentieri la facoltà di raggruppare gli ordini del giorno che hanno affinità di sostanza e di argomento. È troppo giusto: egli deve dirigere i nostri lavori e li deve disciplinare, per portarli avanti; e non si deve prestare ad eventuali nostre velleità di ostruzionismo.

Ma la questione delicata è quella riguardante il momento della votazione. Riconosciuto essere facoltà del Presidente rifiutare gli ordini del giorno non attinenti alla legge e quelli irrispettosi — ed in questo caso può fare appello alla Camera, dice il regolamento, se il deputato non accetta il suo deliberato — io contesto che si possa mettere in discussione la questione del momento in cui gli ordini del giorno devono essere votati. Il regolamento è chiaro a questo proposito. Potete fare quello che volete con un colpo di maggioranza. A noi non rimarrà che subire la palese violazione del regolamento, poiché di violazione si tratterebbe.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

CAVALLARI. Desidero fare una breve osservazione. L'onorevole Laconi ha illustrato il significato, secondo noi, dell'articolo 81 del regolamento, laddove esso richiede che gli ordini del giorno determinino o modifichino il concetto o servano di istruzione alle Commissioni. A questo punto ella, signor Presidente, ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dell'onorevole Laconi sopra il concetto — che ella ha dichiarato essere generale per tutti gli ordini del giorno — che essi devono concernere il contenuto della legge.

Se ho bene interpretato il pensiero suo e quello anche degli altri colleghi, ella ritiene che un ordine del giorno possa essere presentato, svolto e votato tutte le volte in cui, oltre a servire di determinazione o di modificazione del concetto della legge, tratti del contenuto, entri, in ogni caso, nel contenuto della legge stessa.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno devono riferirsi al contenuto della legge — condizione generale necessaria — ma, oltre a riferirsi al contenuto della legge, devono essere diretti a modificarne o determinarne il concetto. A questo si riferisce la mia posizione di improponibilità di certi ordini del giorno, quando riguardano il contenuto della legge, ma non modificano nè determinano il concetto, bensì modificano o determinano delle norme applicative.

Per questo, secondo me, non sono proponibili.

CAVALLARI. Ad ogni modo, alle osservazioni fatte dall'onorevole Laconi desidero aggiungere alcune mie osservazioni, tendenti ad affermare che non vi è nessuno, fra tutti gli ordini del giorno presentati ed accettati per la discussione, che non sia attinente al contenuto della legge.

In sostanza, quando noi ci accingiamo a compiere questa indagine, cioè a vedere se qualcuno degli ordini del giorno non sia attinente al contenuto della legge, dobbiamo implicitamente porci questa domanda: qual è il contenuto di questa legge? che cosa vuole affermare essa? Se partiamo da questo punto di vista, non possiamo non ritenere che qui si tratta evidentemente di una legge di carattere politico che innova profondamente ed alla base tutti i sistemi che sono stati seguiti per le elezioni politiche.

Ora, se questo è — e non può non essere — il contenuto della legge, che, ripeto, è una legge politica ed è ben lungi dall'essere soltanto una legge di carattere tecnico, noi vediamo come essa ponga di nuovo ed anzi, a mio giudizio, con maggiore drammaticità tutte quelle

esigenze che (come ha dichiarato l'onorevole Laconi) sono state da noi fatte presenti subito dopo lo svolgimento delle elezioni del 18 aprile 1948. Io ritengo, ad esempio, che tutti quegli ordini del giorno che vogliono disciplinare la propaganda radiofonica dei vari gruppi di liste o delle varie liste nel corso della campagna elettorale, non solo non possono essere proposti che in questa sede ed in questa sede debbono formare oggetto di una deliberazione della Camera, ma anzi proprio dal contenuto di queste modifiche alla legge elettorale traggono una maggiore ragion d'essere.

Quando per esempio pensiamo che queste modifiche potrebbero far sì che un sol voto abbia l'effetto di dare ad un gruppo di liste i due terzi dei seggi, vediamo che per questa sola circostanza l'interesse di tutti i cittadini e di tutti i partiti affinché le elezioni si svolgano nella massima regolarità ed a tutte le liste sia data un eguale possibilità di propaganda — per cui gli elettori siano posti nelle condizioni più serene possibili e tecnicamente più idonee per esprimere il loro voto — questo interesse dei cittadini, che è generale per ogni legge elettorale, acquista per questa legge elettorale un sapore completamente nuovo ed un tono di particolare drammaticità, cosicché si deve ritenere nel modo più assoluto che tutti questi ordini del giorno, che mirano a conferire allo svolgimento della campagna elettorale quella particolare serenità che verrebbe richiesta se questa legge venisse approvata, sono perfettamente attinenti al contenuto della legge ai sensi dell'articolo 81 del nostro regolamento.

Ma io desidero richiamare la vostra attenzione su un'ulteriore considerazione. Noi sappiamo che all'articolo 81, che riguarda gli ordini del giorno, il nostro regolamento fa seguire l'articolo 90, che ha press'a poco lo stesso oggetto. Qual è la funzione dell'articolo 90 nei riguardi dell'articolo 81? Questa è una domanda che dobbiamo porre a noi stessi ed alla quale bisogna dare una risposta prima di deliberare sulla questione che in questo momento ci interessa.

A mio avviso, mentre l'articolo 81 detta un concetto di carattere generale, l'articolo 90 fornisce un criterio di interpretazione del concetto di carattere generale enunciato dall'articolo 81. E allora, se vogliamo essere certi di interpretare rettamente l'articolo 81, non possiamo non ricollegarci alla lettera ed allo spirito dell'articolo 90, il quale, ad una attenta lettura ed osservazione, fornisce materia per considerazioni importantissime e decisive agli effetti della discussione in atto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

L'articolo 90 recita: « Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione... ».

Io desidero fermarmi a questo punto. Qui vi sono delle parole — e noi sappiamo tutti, perché abbiamo una certa pratica di formule giuridiche, come vanno interpretate — che hanno una loro ragione di essere. L'espressione « argomenti affatto estranei » sta a dimostrare che non solo si deve trattare di argomenti che si può, in un certo senso, ritenere siano estranei all'argomento della discussione, ma si deve trattare di ordini del giorno portanti argomenti che siano manifestamente e clamorosamente estranei, sulla cui estraneità non possano essere avanzati dubbi e dal punto di vista del contenuto tecnico degli ordini del giorno e dal punto di vista politico.

Ora, io mi domando come, si possa sostenere che siano completamente estranei, cioè non si possano nemmeno discutere, per la loro estraneità, ordini del giorno che tendono a che tutti gli elettori (e fra di essi vi può essere il famoso elettore che fa traboccare la famosa maggioranza dei due terzi dei seggi) arrivino alle urne in condizioni fisiche, morali e spirituali tali da poter esprimere veramente un voto con piena consapevolezza e libertà.

Ma poi prosegue l'articolo 90: « argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ». Io ritengo indispensabile richiamare la vostra attenzione sulla diversità della direzione, perché l'articolo 90 mette in relazione gli ordini del giorno con l'oggetto della discussione, mentre l'articolo 81 mette in relazione gli ordini del giorno con il contenuto della legge.

Se l'articolo 90 avesse voluto semplicemente ripetere o semplicemente dettagliare il contenuto dell'articolo 81 — e in questo senso fosse in un rapporto gerarchico di minore importanza rispetto all'articolo 81 — evidentemente avrebbe ripetuto la dizione « contenuto della legge ». Ma, accanto al contenuto della legge, di cui all'articolo 81, noi abbiamo anche il riferimento dell'articolo 90 all'oggetto della discussione.

Ora, quando l'articolo 90 concede al Presidente la facoltà di negare l'accettazione, la discussione o la votazione di ordini del giorno che siano affatto estranei all'oggetto della discussione, intende accordare questa facoltà non per quegli ordini del giorno che

siano solamente indipendenti dal contenuto della legge che si discute, ma intende assumere un concetto più restrittivo dal punto di vista delle facoltà accordate al Presidente, e parla invece di « argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ».

È evidente, signor Presidente, che una discussione può partire da un determinato disegno di legge, ma è anche altrettanto evidente — e questo accade quasi sempre durante i nostri lavori — che partendo da questo punto fisso la discussione poi si svolga, si evolva, abbracci altri argomenti, parta da altri punti di vista, prenda in considerazione altre circostanze.

Ebbene, l'articolo 90 ci dice proprio che in tutti i casi in cui gli ordini del giorno, anche se non strettamente attinenti al contenuto della legge, sono tuttavia relativi all'oggetto della discussione, cioè sono relativi a quelle circostanze e a quelle considerazioni che sono state toccate nel corso della discussione, e che, per il fatale svolgersi di tutte le nostre discussioni, possono anche essere andate al di là del contenuto della legge, tutte le volte in cui questi ordini del giorno non siano estranei agli oggetti vari che esistono in una discussione, il Presidente non può negarne lo svolgimento né la votazione. Quindi anche la dizione dell'articolo 90 fornisce un criterio di interpretazione del principio generale affermato dall'articolo 81, ci dice che non solo non si può negare lo svolgimento degli ordini del giorno che non siano strettamente attinenti al contenuto della legge ma che devono essere autorizzati l'accettazione, lo svolgimento e la votazione degli ordini del giorno anche se solamente siano consoni all'oggetto della discussione.

È il fatto che si parli all'articolo 90 di « oggetto della discussione » e all'articolo 81 di « legge » sta a dimostrare che si vuole alludere a due cose che possono essere identiche ma che possono essere anche diverse, cioè si vuole alludere all'articolo 90 a tutte quelle ulteriori considerazioni, a tutte quelle ulteriori prese di posizione che si possono verificare e si sono verificate quasi in ogni discussione di un certa ampiezza, di una certa importanza avvenute nella nostra Assemblea.

Desidero richiamare la vostra attenzione su un precedente che esiste nella nostra Camera: quello avvenuto nella seduta del 21 giugno 1951 e già richiamato dall'onorevole Russo. In quella seduta, in cui si continuò la discussione del disegno di legge sulla difesa civile, l'onorevole Presidente, analogamente a quanto ha annunciato all'inizio di questa seduta, fece anche allora una distin-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

zione dei vari ordini del giorno. Il Presidente dichiarò che aveva fatto dividere i numerosissimi ordini del giorno a seconda della loro impostazione di carattere politico. Vi era anzitutto una prima categoria, quella cioè degli ordini del giorno che deliberavano di non passare alla discussione degli articoli. Vi era poi una seconda categoria: « Un altro gruppo di ordini del giorno — disse il Presidente — che aggiunge al non passaggio agli articoli del disegno di legge altri inviti » e a titolo di esempio ricordò quello dell'onorevole Alicata. « Poi — egli disse — vi sono ancora alcuni ordini del giorno che chiedono un rinvio del disegno di legge: l'ordine del giorno Cessi, ecc. ». Quindi in questo triplice ordinamento degli ordini del giorno noi abbiamo pressapoco la situazione che si presenta anche oggi all'Assemblea. « Infine — dichiarò ancora il nostro Presidente — vi è l'ordine del giorno Sciaudone » (sul quale io desidero richiamare la vostra particolare attenzione, onorevoli colleghi, perché a mio avviso esso richiama perfettamente la situazione in cui oggi verrebbero a trovarsi quegli ordini del giorno che il nostro Presidente ha dichiarato non essere sottoponibili a votazione) « che potrebbe essere ritenuto l'unico che non si oppone al passaggio degli articoli ed implicitamente approva la loro discussione: invita il Governo — in ordine alla applicazione della legge sulla difesa civile — a disporre affinché nei piccoli centri e in specie in quelli rurali siano stabiliti efficienti apprestamenti antincendi ».

Dopo aver stabilito questa divisione e formulato questi apprezzamenti sull'ordine del giorno Sciaudone, il quale manifestamente trattava di una pratica attuazione di un articolo della legge sulla difesa civile, si passa alla votazione degli ordini del giorno, preceduta naturalmente dalle parole del ministro dell'interno che ha espresso a questo proposito il parere del Governo. Quando si arriva (ed è forse questo il punto più interessante della seduta del 21 giugno 1951) alla votazione dell'ordine del giorno Sciaudone, il ministro chiede di parlare e dice che « per quanto, in verità, la materia non sia attinente alla legge, perché essa troverebbe il suo luogo più opportuno nell'ordinamento del servizio antincendi », tuttavia accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

Come i colleghi vedono, lo stesso ministro conferma che l'ordine del giorno, sul quale il Presidente stava per indire la votazione, non era attinente alla legge in quanto si riferiva ad un altro provvedimento. La votazione

non avvenne soltanto perché l'onorevole Sciaudone si dichiarò soddisfatto dell'accettazione a titolo di raccomandazione e non insistette. Ciò però non lede la sostanza della nostra affermazione in quanto, ripeto, il Presidente aveva già dichiarato di voler passare alla votazione stessa.

Per tutti questi motivi che attengono ad una esatta interpretazione di ciò che gli articoli 81 e 90 vogliono intendere, io credo che si abbia ragione di insistere affinché tutti gli ordini del giorno vengano votati e su tutti la Camera possa esprimere il suo parere.

CORONA ACHILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA ACHILLE. Intendo brevemente riassumere il pensiero del mio gruppo su questo dibattito. Noi non contestiamo la ripartizione generale degli ordini del giorno tra quelli che si possono votare e quelli che dalla votazione debbono essere esclusi: anzi il nostro giudizio a questo proposito coincide con quello del Presidente in merito ad alcuni ordini del giorno che non sono proponibili e rispetto ai quali avevamo avanzato anche noi delle riserve.

Poniamo, tuttavia, una questione: che cosa significa spostare la votazione degli ordini del giorno a dopo l'approvazione della legge? E per quali motivi l'articolo 81 del regolamento statuisce, al comma quarto, il preciso momento in cui debbono essere votati gli ordini del giorno, senza esclusione di alcuno di essi?

Che cos'è infatti un ordine del giorno? Esso è il mezzo attraverso il quale un deputato prima di esprimere il suo giudizio sulla legge, vuole una garanzia da parte del Governo o un impegno da parte della Camera in ordine a una sua particolare richiesta, impegno o garanzia a cui evidentemente quel deputato condiziona il suo voto sulla legge. Se noi trasferiamo la votazione alla fine, questo mezzo di pressione parlamentare perde ogni significato. Quando, infatti, la legge è già stata votata e il Governo, senza essersi pronunziato nel merito degli ordini del giorno (giacché ella, onorevole Presidente, ha trasferito alla fine, nelle sue intenzioni, per lo meno — spero non nella sua deliberazione definitiva — anche l'espressione del giudizio da parte del Governo), quando, ripeto, la legge è passata e il Governo ha in mano questo strumento legislativo, che valore ha più la votazione degli ordini del giorno? E come può il deputato, al quale, in linea di principio, non può contrastarsi il diritto di far dipendere il suo voto sul merito della legge, dalla sorte del suo ordine del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

giorno, che sempre è diretto ad ottenere una garanzia specifica del Governo e un impegno preciso da parte della Camera, vedersi preclusa questa possibilità?

È questo il motivo principale, signor Presidente, per cui noi chiediamo che l'articolo 81, quarto comma, sia osservato. Altrimenti quel comma non avrebbe alcun significato; e non mi pare che il nostro regolamento sia uso a porre delle questioni e a precisare dei termini che non abbiano stretta attinenza con il significato politico degli istituti che esso pone in essere.

Se l'articolo 81, infatti, dice esplicitamente che tutti gli ordini del giorno debbano essere votati al termine della discussione generale, ciò fa per il significato politico che riveste questa votazione. Onorevole Presidente, che cosa significherebbe altrimenti il poter presentare un ordine del giorno? Se io non avessi il diritto di sapere che cosa ne pensa il Governo ed anche — quando il Governo fosse contrario al mio ordine del giorno — di sapere per lo meno che cosa ne pensa la Camera, come potrei esprimere, avendo presenti tutti gli elementi di fatto e di giudizio, il mio voto sulla legge?

Questa è la questione fondamentale, la questione di principio, rispetto a cui, signor Presidente, noi abbiamo sollevato la nostra obiezione. Mi permetto però di aggiungerle, signor Presidente: che significato avrebbe il prendere una deliberazione che così palesemente contraddice alla lettera ed allo spirito del regolamento? Non credo che il prosieguo di questa discussione partirebbe da buoni auspici; ed ella stessa ha giustamente dichiarato che vuole la migliore osservanza del regolamento. Ci pare in questo caso che non si tratti solo di osservarne la lettera, ma anche di osservarne lo spirito, così da permettere a questa Camera di esprimere un giudizio sul merito della legge in esame, quando conosca tutti gli elementi per esprimere questo giudizio.

Io mi rivolgo quindi a lei, faccio appello a lei, signor Presidente, perché il regolamento sia pienamente rispettato nella lettera e nello spirito.

VIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. Signor Presidente, benché io sia uno tra i più anziani parlamentari, di regolamento mi intendo poco. So che vi sono degli specialisti in materia e ad essi ho sempre riservato il compito di occuparsene. Ciò nonostante, stavolta mi sono preoccupato di studiare gli articoli 81 e 90 del regolamento e mi sembra di averli capiti bene.

È vero, signor Presidente, che ella è stata indisposta, e perciò è rimasta lontana dai lavori dell'Assemblea; ma è vero anche che i Presidenti di turno avrebbero dovuto di volta in volta respingere gli ordini del giorno improponibili, per consentire al deputato, che si vede respinto un ordine del giorno, di presentarne un altro avvalendosi con ciò di un suo pieno diritto. Se l'ordine del giorno ritenuto improponibile non viene subito respinto, il deputato sa che detto ordine del giorno non soltanto può essere da lui svolto, ma deve anche, alla fine, essere votato.

Io non credo che gli illustri Presidenti di turno abbiano voluto ingannare i deputati. Tutt'altro! Credo invece che abbiano commesso un errore: quello di accettare degli ordini del giorno ritenuti improponibili. Secondo me l'improponibilità non è fondata perché gli ordini del giorno non contengono frasi sconvenienti, né sono estranei all'oggetto in discussione. Essi sono attinenti all'oggetto in discussione. Ma, anche quando fossero stati ritenuti improponibili, il Presidente di turno avrebbe dovuto dirlo immediatamente. Questo non è stato fatto.

Perché ciascuno di noi avrebbe potuto presentare altro ordine del giorno: Onorevoli colleghi, tutti conosciamo l'essenza della questione: si tratta, da una parte, di varare una legge e, dall'altra parte, di impedire che la legge stessa sia varata. Siamo, in altre parole, in sede ostruzionistica. Ma che cosa è questo ostruzionismo? È l'applicazione rigorosa del regolamento, alla quale ricorre sia la maggioranza che la minoranza. Onde, così come è facoltà di ciascun deputato di presentare un ordine del giorno diverso da quello di un altro deputato, nessuno può impedire che ogni deputato eserciti questo suo diritto. L'articolo 81 del regolamento stabilisce che tutti gli ordini del giorno devono essere votati al termine della discussione generale.

E l'articolo 90 stabilisce che gli ordini del giorno, quando siano pertinenti all'argomento in discussione, quando cioè non siano assolutamente estranei, devono essere votati. Quindi, il Presidente della Camera può rifiutarsi di mettere in votazione soltanto quelli che siano assolutamente estranei all'oggetto in discussione.

Il Presidente della Camera può rifiutarsi di mettere in votazione l'ordine del giorno Bettiol solo perché esso tende a far cadere tutta una serie di emendamenti.

Pertanto, io ritengo che, applicando nella forma e nello spirito, nella lettera e nella sostanza l'articolo 90 del regolamento l'illustre

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

signor Presidente della Camera non possa precludere la votazione dei nostri ordini del giorno.

Vi è una prassi secondo cui taluni ordini del giorno possono far decadere altri ordini del giorno, ma la Camera sa perfettamente di quali ordini del giorno si tratta.

Da questo banco e nella mia qualità di indipendente, cioè di deputato che non rappresenta nessun gruppo, le rivolgo la preghiera, signor Presidente, di volere, con quella obiettività che sempre l'ha distinta, accettare i suggerimenti di questa parte della Camera non aderendo all'invito della maggioranza di respingere gli ordini del giorno dei quali si discute.

CODACCI-PISANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI-PISANELLI. Io penso che la questione debba essere ridotta ai suoi termini fondamentali.

L'onorevole Presidente ha detto che della facoltà discrezionale di negare la votazione di alcuni ordini del giorno egli ritiene di non fare uso con quella ampiezza che gli sarebbe consentita. Egli ha detto: intendo fare uso di questa facoltà discrezionale in maniera limitata, cioè non negherò la votazione, ma la rinvierò.

Problema fondamentale per noi è quindi quello di sapere se il Presidente abbia la facoltà di usare in maniera limitata della potestà discrezionale che gli viene riconosciuta.

Ora, non dobbiamo assolutamente confondere la questione con quella relativa alla proponibilità degli ordini del giorno, della quale non ci stiamo occupando in questo momento. Noi ci occupiamo della seconda parte del primo comma dell'articolo 90, cioè quella in cui si stabilisce che il Presidente oltre alla facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento degli ordini del giorno, può rifiutarsi di metterli in votazione.

Data l'esistenza di un precedente che il secondo oratore di parte comunista ha chiaramente richiamato, in relazione alla legge sulla difesa civile, in cui vi è stata veramente una posposizione degli ordini del giorno... (*Commenti all'estrema sinistra - Interruzione del deputato Cavallari*).

PRESIDENTE. Fu fatta allora una certa classificazione gerarchica degli ordini del giorno, ma questi furono votati tutti alla fine della discussione generale. Su questo non v'è dubbio.

CODACCI-PISANELLI. In ogni modo, in relazione a questo precedente che è stato richiamato da altri ed anche dal collega di parte comunista (ma questo ha unicamente

valore di precedente) e venendo all'essenza della questione, cioè se esistendo questa facoltà discrezionale del Presidente, egli ne debba fare uso soltanto nella maniera più drastica, cioè negando la votazione o se debba invece servirsene rinviando semplicemente la votazione ad un momento successivo, penso che possiamo accogliere la interpretazione dell'onorevole Presidente, perché rientra nella sua facoltà discrezionale.

Quanto alla obiezione fatta dall'onorevole Corona (cioè che a nulla servirebbe l'ordine del giorno se venisse votato dopo che la legge fosse approvata), ritengo che si debba tener presente che altra cosa è sancire i principi giuridici della legge, altra cosa è dare le direttive circa l'attuazione della legge. E nella fattispecie si tratta in molti casi di disposizioni che si intende vengano date agli organi puramente esecutivi.

Per questa ragione noi riteniamo che il criterio proposto dall'onorevole Presidente circa l'uso della sua facoltà discrezionale di negare la votazione di taluni ordini del giorno, possa essere accolto in quanto si tratta di una autolimitazione del più ampio potere discrezionale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho ascoltato con l'attenzione che meritavano soprattutto le argomentazioni di coloro che non sono concordi con la mia interpretazione del regolamento.

Sono pervenuto alla decisione che ho comunicato all'inizio della mia dichiarazione dopo opportuna riflessione, tanto che ne ebbi già ad accennare ai giornalisti, prima di Natale.

Ritengo che una sola obiezione degli oppositori abbia un certo fondamento: quella relativa allo spostamento della sede di votazione degli ordini del giorno, oggi non ammessi al voto; per quanto io pensi che debba esser tenuto presente anche l'articolo 10, che dà al Presidente l'ampia facoltà discrezionale di stabilire l'ordine delle votazioni.

Condivido l'interpretazione dell'onorevole Viola, per quello che lo stesso ha chiamato ostruzionismo. Il Presidente può, nei limiti della sua discrezionalità, largheggiare nella interpretazione del regolamento, quando questa vada a vantaggio di coloro che intendono dare il massimo sviluppo alla discussione, senza però che ciò si trasformi in un anormale impedimento del regolare svolgimento dei lavori.

Pochi hanno rilevato che l'articolo 90 prevede tre momenti distinti dei poteri discrezionali del Presidente, per i quali momenti i poteri stessi possono esercitarsi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

indipendentemente nei confronti dell'accettazione, dello svolgimento e della votazione degli ordini del giorno.

Non ritengo che la questione sollevata dall'onorevole Almirante debba essere risolta in questa sede: è vero che si tratta di una riforma elettorale ed io non ho negato ciò quando ho parlato di modificazione.

Ma in base proprio all'articolo 90, tanto citato da quanti hanno mostrato di non condividere la mia interpretazione — che io mantengo e di cui accetto senza esitazione la responsabilità — osservo che si parla di « *oggetto* della discussione » che è dizione assai più restrittiva che non « *materia* della discussione ». Nel caso specifico, la materia è elettorale, in senso lato, ma l'*oggetto* del disegno di legge è limitato alle modificazioni proposte dal Governo.

Avverso questa mia interpretazione, gli oppositori potrebbero appellarsi alla Camera; ma, ripeto, sono disposto ad assumerne la piena responsabilità.

NENNI PIETRO. Chiedo di parlare su questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Così, si riaprirebbe la discussione.

La prego di limitarsi a dire se ella si appella o no alla Camera.

NENNI PIETRO. Chiedo di parlare per dire che noi ci rimettiamo al suo giudizio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENNI PIETRO. Vorrei dire senz'altro che noi ci rimettiamo al suo giudizio, signor Presidente. Tuttavia facciamo espressa riserva sulla interpretazione che ella in questo momento dà al regolamento e ci riserviamo, quando saranno conosciuti gli ordini del giorno sui quali dovremo votare il passaggio alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge, di dire se concordiamo oppure no con la sua valutazione.

PRESIDENTE. Onorevole Nenni, forse ella non ha posto sufficiente attenzione a quello che io ho detto e cioè al fatto che noi decidiamo, in un certo senso, la determinazione di un criterio informatore. È evidente che si potrà soltanto in sede del singolo ordine del giorno contrastare e dire che non risponde a questo criterio informatore.

Prego l'onorevole ministro dell'interno di voler esprimere il suo pensiero sugli ordini del giorno che implicano il non passaggio all'articolo unico del disegno di legge. Tra questi sceglierei, se la Camera ha nulla in contrario, quello dell'onorevole Targetti, per analogia con l'ordine del giorno puro e semplice il quale — qualunque sia il suo conte-

nuto, di approvazione o di rigetto — ha la precedenza sugli altri. Infatti, l'ordine del giorno dell'onorevole Targetti così suona:

« La Camera respinge le modifiche proposte alla legge elettorale e passa all'ordine del giorno ».

È pertanto il tipico ordine del giorno puro e semplice di non passaggio alla discussione degli articoli; nel caso nostro, dell'articolo unico del disegno di legge e può aver quindi la precedenza su tutti gli altri consimili che sono motivati da considerazioni le quali hanno un valore prevalentemente politico generale, piuttosto che specifico, agli effetti del rigetto della legge.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. A nome del Governo dichiaro di essere contrario all'ordine del giorno dell'onorevole Targetti. (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Prego ora l'onorevole ministro dell'interno di voler esprimere il parere del Governo sull'ordine del giorno Paolucci:

La Camera,

considerato che il testo del disegno di legge n. 2971 è redatto in forma irregolare e disordinata, oltreché intricata e caotica, si dà apparire inspiegabile al corpo elettorale,

delibera di restituirlo al Governo perché lo riveda e corregga, rendendolo — anche mercé un'adeguata articolazione — rispondente ai necessari requisiti di semplicità, di chiarezza ed intelligibilità.

Qualcuno potrebbe sostenere che la proposta di sospensiva già respinta potrebbe costituire preclusione. Non sono di questo parere, perché effettivamente le modificazioni adottate sono del tutto differenti e possono essere considerate come proponibili in questa sede.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi pare superfluo che io dichiari che il Governo è contrario all'ordine del giorno Paolucci (*Interruzioni all'estrema sinistra*), perché un ordine del giorno il quale definisce il disegno di legge « irregolare, disordinato, intricato, caotico ed inspiegabile » suona condanna del Governo. Io non contesto l'opinione dell'onorevole Paolucci e dei suoi colleghi; ma vorrei che mi permettessero di avere una opinione diversa. Per quanto riguarda la questione dell'articolazione, io non sono tenuto ad interloquire, anzi non posso forse neppure interloquire. Se mi è consentito, vorrei soltanto dire che ad una diversa articolazione si potrà provvedere in sede di coordinamento — quando sarà approvata la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

legge — da deferirsi al Presidente e sentita la Commissione parlamentare e il ministro proponente; ma, salvo questo punto, debbo dire che l'ordine del giorno Paolucci è qualcosa di più del non passaggio agli articoli. Quindi dichiaro di essere contrario.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Pesenti:

La Camera,

considerato che il disegno di legge numero 2971 presenta innumerevoli casi di incertezza,

delibera

di non passare alla discussione degli articoli se prima non sono stati sufficientemente illustrati i casi possibili in modo che le conseguenze del disegno proposto risultino chiare al Parlamento e al paese.

Ritengo che quest'ordine del giorno significhi svalutare la discussione avvenuta, durante la quale gli oppositori hanno a sufficienza illustrato quali sono le conseguenze che, secondo il loro parere, derivano da questo disegno di legge.

Pertanto, per non creare un singolare caso di « autolesionismo », riterrei fosse opportuno che su questo ordine del giorno non si insistesse.

Onorevole Pesenti insiste?

PESENTI. Insisto e desidero brevissimamente esporne i motivi.

PRESIDENTE. Glielo consento solo in via eccezionale.

PESENTI. Riferendomi a quanto l'onorevole Presidente ha osservato, devo dire che la discussione, per quanto ampia, non è stata esauriente nel senso che occorrerebbe veramente un prontuario, a conoscenza di tutti i cittadini, che mettesse in rilievo i singoli casi possibili di violazione della volontà dell'elettore attraverso questa legge.

Come ho già detto in sede di svolgimento, il Governo si dovrebbe impegnare a distribuire gratuitamente a tutti gli iscritti nelle liste elettorali non solo il testo della legge, ma la spiegazione, secondo un commento dato dalla maggioranza e secondo un commento dato dalla minoranza.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Cessi:

La Camera,

rilevando forti sconcordanze e contraddizioni tra disposizioni della legge elettorale vigente, non abrogate o comunque rettificata, e le modificazioni apportate dal progetto governativo,

rinvia

il testo di questo alla Commissione per ulteriore esame, allo scopo di coordinare gli articoli nuovamente introdotti a quelli preesistenti ed eliminare le contraddizioni, che rendono inattuabile la legge stessa.

Per debito di lealtà, voglio osservare che, trattandosi di una proposta di rinvio alla Commissione, la ritengo proponibile in questa sede.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno Pesenti e Cessi?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. In quanto all'ordine del giorno Pesenti, posso rispondere che, come ha fatto in tutte le precedenti elezioni, stampando 300 mila copie della legge elettorale e del commento alla legge stessa con note illustrative, così il Governo farà anche in occasione di questa legge.

Evidentemente, mi sembrerebbe eccessivo fare per 28 milioni di elettori una illustrazione della legge, perché non credo che tutti gli elettori si interessino del meccanismo, quando conoscono esattamente la portata politica del loro voto. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Ritengo che questa sia materia estranea alla discussione. Se formerà oggetto di ordini del giorno, di mozioni o comunque di discussione dinanzi all'Assemblea, il Governo in quella occasione non avrà difficoltà a rimettersi alla Camera — a parte la spesa — affinché tutti gli elettori possano avere copia della legge ed eventualmente di un commento. Su questo punto non ho nulla da aggiungere. Quanto ai casi particolari, essi sono illustrati nella relazione ministeriale ed in quella della maggioranza della Commissione, nelle quali si chiariscono le possibilità di applicazione della legge.

Per quanto attiene all'ordine del giorno Cessi, dichiaro di essere contrario, salvo per la materia del coordinamento: infatti, una volta approvata la legge, nulla impedisce che l'Assemblea autorizzi la Presidenza a procedere al coordinamento del disegno di legge qualora la sua dizione non sia sufficientemente chiara. L'ordine del giorno Cessi — ripeto — non può essere accettato perché l'argomento è inattuale.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Riccardo Lombardi:

La Camera,

considerato che il sistema elettorale per la Camera dei deputati e quello per il Senato della Repubblica sono diversi ma solidali in quanto una modificazione nell'uno im-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

plica una modificazione non solo di un ramo del Parlamento, ma di tutto il Parlamento;

considerato il diverso termine di scadenza della legislatura nei due rami del Parlamento;

considerato che, indipendentemente da qualsiasi eventuale eccezione di carattere costituzionale, la modificazione sostanziale nel sistema elettorale e perciò nella composizione della Camera dei deputati introduce un grave pregiudizio alla funzionalità del Parlamento, specie nel periodo intercorrente fra la fine della legislatura alla Camera e al Senato,

invita il Governo

a manifestare davanti alla Camera quanto meno le sue intenzioni relativamente al mantenimento o alla modifica del sistema elettorale vigente per il Senato una volta che il sistema vigente per la Camera sia stato modificato.

Qual è il parere del Governo ?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi sembra di avere ieri sufficientemente dimostrato che l'Assemblea Costituente volle per la Camera un sistema elettorale diverso da quello del Senato. Quindi la pretesa solidarietà fra i due sistemi elettorali non esiste affatto; e, se non esiste, non vedo perché il Governo dovrebbe pronunciarsi, ora, su materia che è completamente estranea all'oggetto della discussione. Pertanto sono contrario all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Natoli:

La Camera,

considerato che il disegno di legge numero 2971, con l'attribuzione del cosiddetto « premio di maggioranza » al gruppo di liste o alla lista che abbia conquistato il 50,01 per cento dei suffragi, tende, di fatto, ad abolire o a limitare gravemente il controllo politico del corpo elettorale sull'attività del Parlamento e del Governo;

considerato che, in conseguenza di questo fatto, si creerebbe una rottura sempre più grave fra l'istituto parlamentare e il potere esecutivo da una parte e la situazione reale della nazione dall'altra,

fa voti

affinché il disegno di legge n. 2971 venga modificato, nel senso di introdurre nel testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, nuove norme che consentano al massimo possibile l'applicazione del principio della proporzionale pura.

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno ?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Dichiaro di essere contrario all'ordine del giorno Natoli.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Di Mauro:

La Camera,

visto il punto V del disegno di legge n. 2971, che modifica il numero dei componenti la Camera dei deputati, in relazione alle variazioni della popolazione rilevate dal censimento del 4 novembre 1951;

vista la tabella relativa all'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni, allegata alla stessa legge;

ritenuto che sia al punto V che nella tabella mancano i dati relativi alla variazione del numero degli abitanti, sia nazionale che per ogni singola circoscrizione;

considerato che, a causa di quanto sopra esposto, gli estensori del disegno di legge non hanno neanche potuto indicare i dati relativi ai resti per ogni circoscrizione;

ritenuto che, per tali omissioni non è possibile alla Camera rendersi esatto conto della ragione delle modificazioni apportate nella assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni, né si può accertare sia stata rispettata la norma di cui all'articolo 56 della Costituzione,

chiede che vengano allegati al disegno di legge i dati relativi alla variazione della popolazione, ripartiti per circoscrizione, e che tale tabella allegata sia completata con i dati relativi ai resti di ogni circoscrizione.

Qual è il parere del Governo ?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. I dati relativi alla popolazione che comportano le modifiche alle circoscrizioni risultano da una pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, di cui tutti possono prendere visione. Non vedo, quindi, la necessità di inserire nella legge dati risultanti da una pubblicazione ufficiale.

Dichiaro, pertanto, di essere contrario all'ordine del giorno Di Mauro.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Laconi:

La Camera

fa voti

che nel quadro del disegno di legge n. 2971, e tenuto fermo, anche nella circoscrizione, il rapporto di un deputato ogni 80.000 abitanti, si studi un congegno di ripartizione ed assegnazione dei seggi tale da assicurare in ogni caso l'attribuzione del seggio al candidato quando la sua lista abbia riportato il quo-

DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

ziente sufficiente nel Collegio ed il candidato stesso abbia ottenuto le preferenze necessarie, escludendo qualsiasi interferenza di altre liste o di altri candidati.

Quale è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il disegno di legge si sforza di realizzare, per quanto è possibile, l'esigenza espressa nell'ordine del giorno Laconi. Secondo previsioni — naturalmente fatte su semplici ipotesi — le esigenze affermate nell'ordine del giorno dovrebbero trovare soddisfazione nella quasi totalità dei casi, con qualche rara eccezione.

Nessun sistema elettorale può darci la perfezione assoluta poichè neppure il sistema vigente può assicurare rigorosamente il criterio esposto dall'onorevole Laconi.

Per questo motivo, sono contrario all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Calandrone, che non riguarda un principio informatore, ma una modalità di applicazione, che in questo caso sarebbe l'esclusione della Sicilia dall'applicazione di questa legge, conservandole il sistema proporzionale:

« La Camera,

considerato che le popolazioni siciliane e le loro rappresentanze politiche, in modo inequivocabile ed unanime hanno espresso la volontà di effettuare la elezione dei propri rappresentanti con il sistema proporzionale;

che chiara dimostrazione di ciò è stata l'approvazione avvenuta ad unanimità da parte dell'Assemblea regionale delle leggi relative all'elezione dei deputati all'Assemblea e dei consigli comunali con le quali leggi l'Assemblea stessa ha dimostrato di non voler accogliere in Sicilia la legge nazionale per la elezione dei consigli comunali, che, violando il sistema proporzionale istituisce il sistema maggioritario e del collegamento delle liste,

delibera che le elezioni dei 56 deputati della Sicilia avvengano col sistema proporzionale ».

Invito l'onorevole Calandrone a presentare questa sua richiesta come emendamento, che potrà trovare la sua collocazione al punto I dell'articolo unico, dove si parla delle liste della circoscrizione. Qui potrebbe essere aggiunta la frase: « Per la Sicilia, le elezioni avverranno con il sistema proporzionale vigente ».

Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Bettiol Giuseppe, Colitto, Vigorelli, Amadeo

Ezio e Marotta, sul quale ho già espresso il mio pensiero:

« La Camera,

considerata la necessità di modificare la vigente legge elettorale, al fine di assicurare il migliore funzionamento del Parlamento e la formazione di un Governo efficiente, fondato su una solida maggioranza,

ritiene:

1°) che il sistema più idoneo a tal fine sia quello il quale consente il collegamento delle liste di partiti o di gruppi politici che abbiano presentato liste con lo stesso contrassegno in almeno cinque circoscrizioni, facendo salve le previste eccezioni per la Valle d'Aosta e la Regione Trentino-Alto Adige;

2°) che al gruppo di liste collegate il quale, sul piano nazionale, abbia superato il 50 per cento senza raggiungere il 65 per cento dei voti validi, vengano attribuiti 380 deputati;

3°) che la ripartizione fra le varie liste della maggioranza e della minoranza dei seggi rispettivamente assegnati alla maggioranza ed alla minoranza debba essere effettuata in sede nazionale, in proporzione al numero dei voti validi complessivamente conseguiti da ciascuna lista in tutte le circoscrizioni;

4°) che l'accertamento dei seggi spettanti alle singole liste, in ciascuna circoscrizione, debba essere preceduto dalla ripartizione di tutti i seggi assegnati alla circoscrizione medesima fra il gruppo di maggioranza e il gruppo di minoranza, in relazione al rapporto che si determina applicando i rispettivi quozienti nazionali alle cifre elettorali circoscrizionali dei due gruppi;

5°) che le parti del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, alle quali non si riferisce il presente disegno di legge, non debbono in questa sede subire modificazioni.

Pertanto delibera di passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge ».

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Signor Presidente, ella ha voluto dichiarare improponibile l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare insieme con altri colleghi. Ora io vorrei, se ella mi permette, dire subito che non intendo contrastare la decisione che ella ha preso, perchè so che è dettata da senso di altissima responsabilità. Però colgo questa occasione per una dichiarazione in merito all'ordine del giorno, anche perchè su questo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

mio ordine del giorno si è molto speculato, particolarmente da certa stampa, in questi ultimi tempi: una precisazione, specie di fronte alla qualifica di «bestialità», che è venuta per esempio dalle colonne di un giornale di opposizione. E anche perché noi non intendiamo comunque che in merito a questo nostro ordine del giorno possa venirsi a creare un precedente che possa valere come principio per il domani.

Io vorrei anzitutto dire che, a mio avviso, non esiste alcun ostacolo di carattere logico a che vengano riassunti in un ordine del giorno i punti fondamentali o alcuni dei punti fondamentali di una determinata legge, ordine del giorno quindi che può costituire una ragionevole preclusione ad emendamenti presentati sugli articoli della legge che poi si deve passare a discutere. Ritengo, invero, che questa possibilità che un ordine del giorno abbia a costituire una preclusione deve essere ammessa e deve anche essere ammessa a' termini dello spirito del regolamento, anche se la lettera espressamente non lo dice: ma il terzo comma dell'articolo 84 — mentre esclude che possano essere riproposti sotto forma di emendamenti ordini del giorno respinti nella discussione generale —, non esclude che vi possano essere ordini del giorno che, se approvati, abbiano a costituire preclusione per gli emendamenti.

Ed io mi permetto di ricordare due precedenti molto importanti al riguardo. All'epoca dell'Assemblea Costituente, a proposito dell'ordine del giorno Targetti in merito alle regioni: «l'Assemblea Costituente delibera che, salva la procedura per istituire nuove regioni, siano all'articolo 123 costituite le regioni storiche tradizionali di cui alle pubblicazioni ufficiali statistiche, e rispetto a certi tentativi di introdurre nuove regioni»; il Presidente dell'Assemblea stessa, l'onorevole Terracini, ebbe a dichiarare espressamente che vi ostava una preclusione, data la approvazione dell'ordine del giorno Targetti. Precedente, questo, molto importante. E un altro precedente noi lo possiamo ritrovare nella discussione a proposito della legge elettorale politica del giorno 26 giugno 1913 a proposito di un ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari, che suonava così: «La Camera, ritenendo che la materia delle incompatibilità parlamentari va trattata e risolta nel suo complesso e non parzialmente in occasione di ritocchi alla procedura elettorale, passa alla discussione degli articoli». Anche questo ordine del giorno venne poi considerato come preclusivo di fronte ad emenda-

menti particolari riguardo agli articoli specifici della legge.

I precedenti sarebbero, quindi, tutti a favore di questa possibilità di presentare un ordine del giorno come preclusione ad emendamenti. Dato però che l'onorevole Presidente ha ritenuto di considerare l'ordine del giorno che reca la mia e altre firme e che riassume tecnicamente il contenuto della legge come non proponibile, io non voglio fare in questa sede delle questioni. Intendo, tuttavia, che dell'ordine del giorno presentato rimangano due soli principi che sono di carattere generale e come tali possono formare oggetto di un ordine del giorno nei confronti del quale non può essere sollevata eccezione alcuna. Io desidero, cioè, che sia affermato il principio del collegamento delle liste e quello secondo cui al gruppo di liste collegate che abbia superato il 50 per cento dei voti validi sul piano nazionale senza raggiungere il 65 per cento venga concesso un premio di maggioranza.

Si tratta di due principi di carattere generale che non toccano l'articolazione e le modalità concrete della legge.

PRESIDENTE. Secondo la sua proposta, onorevole Bettiol, l'ordine del giorno dovrebbe essere estremamente semplificato. Dovrebbe cioè risultare come segue:

«La Camera,

a conclusione della discussione,

ritiene che i principi informativi della legge debbano essere i seguenti:

1°) consentire il collegamento delle liste di partiti o di gruppi politici che abbiano presentato liste con lo stesso contrassegno;

2°) attribuire un premio di maggioranza al gruppo di liste collegate il quale, sul piano nazionale, abbia superato il 50 per cento senza raggiungere il 65 per cento dei voti validi».

BETTIOL GIUSEPPE. Sta bene.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Anzitutto chiedo che l'ordine del giorno venga stampato in questo nuovo testo. In secondo luogo, onorevole Presidente, ella ritiene valido l'ordine del giorno nel primo capoverso fino alle parole «in almeno cinque circoscrizioni»?

PRESIDENTE. Queste parole sono escluse.

PAJETTA GIAN CARLO. In questo caso il collegamento può essere effettuato anche con liste che non abbiano lo stesso contrassegno.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

PRESIDENTE. Ella ha facoltà di proporre in proposito un emendamento all'ordine del giorno.

Comunque noi abbiamo precisato i termini dell'ordine del giorno medesimo in modo che il ministro possa esprimere il suo parere, ma si intende che la forma definitiva dovrà essere concordata successivamente.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Se non erro, l'ordine del giorno è stato considerato improponibile dal Presidente — e su ciò l'onorevole Bettiol, pur protestando le sue ragioni, si è dichiarato consenziente — per una ragione di principio, in quanto, cioè, ha ritenuto che il regolamento non ammetta ordini del giorno i quali riassumono i punti fondamentali della legge. Ora, finché l'onorevole Bettiol modifica il suo ordine del giorno nel senso di conservare fermo il principio del collegamento tra le liste di partiti, ciò può essere accettato; ma quando l'onorevole Bettiol intende mantenere anche la parte del suo ordine del giorno relativa non soltanto al premio di maggioranza in genere, ma anche all'attribuzione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste che abbia superato il 50 per cento, allora mi sembra si ricada in quella stessa eccezione di principio che ella enunciò, che cioè in ordine del giorno non si può riproporre il testo della legge, perché non è consentito.

Ora, io penso che il punto secondo possa essere accettato in un'ordine del giorno semplicemente come accettazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste che abbia superato un determinato *quorum*, lasciando però impregiudicata la misura di questo *quorum*. Se invece si dovesse stabilire nell'ordine del giorno la misura del *quorum*, evidentemente si verrebbe a precludere la discussione sul merito fondamentale della legge.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che il secondo punto dell'ordine del giorno Bettiol concerne uno dei principi informativi del disegno di legge; e cioè il raggiungimento di oltre il 50 per cento dei suffragi, oltre il quale limite è ammesso il premio di maggioranza. In questa forma l'ordine del giorno è proponibile: è fatta salva la facoltà di presentare emendamenti all'ordine del giorno.

MICELI. Chiedo di parlare per proporre una formulazione che potrebbe trovarci d'accordo.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io ho detto quale, secondo me, potrebbe essere la riduzione di questo ordine del giorno perché sia proponibile, che cioè indichi soltanto i criteri informativi. Evidentemente la formulazione non è da me imposta, ma solo suggerita affinché la Camera ne possa discutere. Di ciò, quindi, si parlerà quando la Camera esaminerà l'ordine del giorno stesso.

LACONI. Ma, signor Presidente, in questo momento l'onorevole Bettiol si crederà certamente in pieno diritto di considerare che il suo ordine del giorno, essendo stato accettato dal Presidente, è già accettato.

PRESIDENTE. Non accettato, proponibile.

LACONI. Questo è il punto: noi condividiamo l'osservazione dell'onorevole Almirante.

PRESIDENTE. Quindi la questione è sulla proponibilità?

LACONI. Sì, sulla proponibilità.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare.

LACONI. Desidererei che il suggerimento che ella ha dato all'onorevole Bettiol fosse chiaro: in questo momento esso ha soltanto valore indicativo, di consiglio privato, ma che non contempla per la Camera alcuna definizione della questione della proponibilità.

E vorrei aggiungere un'altra cosa: da questo momento in poi, ella si troverà ad avere davanti a sé una serie di casi in cui è contestata la proponibilità. Io credo che ella riconoscerà che ognuno dei colleghi che ha presentato un ordine del giorno che ella ha dichiarato improponibile, come quello dell'onorevole Bettiol, ha il diritto di emendarlo (come ha fatto l'onorevole Bettiol stesso) e di riproporre, ascoltando le sue indicazioni, ordini del giorno che sfuggano alla « ghigliottina » e che siano proponibili alla Camera.

La questione è così grossa che non mi sembra opportuno sia definita in questo momento. Direi che può restare in questi termini: che l'onorevole Bettiol presenterà un ordine del giorno (è ancora in termini) e che qualunque altro collega avrà la stessa facoltà di presentare ordini del giorno.

PRESIDENTE. Non è possibile. Qui siamo in tema di approvazione o meno di ordini del giorno. Io non posso estendere fino a questo punto la facoltà di nuove presentazioni. Perciò, se si tratta di modificazioni da parte dello stesso proponente, evidentemente si potranno esaminare; ma è da escludersi che possano ammettersi sostituzioni di ordini del giorno. È cosa del tutto diversa. Quindi, solo in quanto vi sia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

una parte dell'ordine del giorno che si salvi e un'altra cui si rinunci, questo è possibile.

LACONI. Rimane allora stabilito che in questo momento l'ordine del giorno Bettiol non esiste dinanzi alla Camera, nella sua nuova forma. Esiste soltanto nella vecchia forma dichiarata non proponibile, perché altrimenti dovremmo discutere la questione della proponibilità.

PRESIDENTE. Se è utile discuterla, non vedo la ragione perché non debba essere fatto.

CORONA ACHILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA ACHILLE. Onorevoli colleghi, la questione della proponibilità o improponibilità dell'ordine del giorno in tanto ha valore, in quanto viene riservata ai poteri discrezionali del Presidente.

È chiaro che, quando un ordine del giorno proviene dalla maggioranza, se il giudizio sulla sua proponibilità viene riservato alla Camera, questa maggioranza si vale della forza numerica per imporre la sua decisione. La questione sollevata dall'onorevole Almirante e appoggiata dall'onorevole Laconi è quella della forma consigliata dal Presidente perché la proponibilità venisse ammessa fin da adesso, e su questa formula abbiamo sollevato e solleviamo la nostra eccezione. Se il Presidente ci riserva solo il diritto di discutere la proponibilità, ma di farla poi votare dalla Camera, in pratica non ci riserva alcun diritto perché la maggioranza voterà poi sulla nuova formula escogitata dall'onorevole Bettiol. Quindi, in questo momento e a questo punto solleviamo la questione. In pratica, credo che nessuno dei colleghi, anche di maggioranza, abbia inteso bene a che cosa si riduca, ora come ora, l'ordine del giorno Bettiol.

POLETTI. Abbiamo inteso bene.

CORONA ACHILLE. Se l'onorevole Presidente riserva il suo giudizio sulla proponibilità, possiamo essere d'accordo con lui nel senso che tutta la questione venga rinviata a quando l'ordine del giorno verrà precisato. Ma se l'onorevole Presidente ha già pregiudicato il suo stesso diritto — che per noi conta di più di quello della maggioranza della Camera, perché presuppone una libertà di giudizio politico che la maggioranza evidentemente non ha — allora è ovvio che in questo momento bisogna discutere.

PRESIDENTE. Onorevole Corona, forse non ho compreso bene la sua argomentazione. Comunque preciso quale, secondo me, è la posizione della questione.

Gli ordini del giorno possono essere dal Presidente accettati, ammessi allo svolgimento, ma poi non ammessi alla votazione. In questo consiste la improponibilità per le ragioni che sono attinenti all'articolo 81 e all'articolo 90.

A mio parere, la primitiva formulazione dell'ordine del giorno Bettiol urtava contro l'articolo 81, il quale permette soltanto che si determini o si modifichi il concetto della legge, non le particolari norme di attuazione. Ed è perciò che io faccio uso di questo mio potere discrezionale per dire: non mi oppongo alla votazione, purché si riduca l'ordine del giorno alle enunciazioni di principio che sono corrispondenti all'articolo 81. Questa è la posizione.

Il secondo me — ho detto — anche il criterio del 50 per cento più 1 è un concetto informatore, non è una norma di attuazione. Lo sarebbe se si stabilisse quale è il premio di maggioranza; ma la base, il termine oltre il quale è ammesso il premio di maggioranza, può essere indicata nell'ordine del giorno.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Signor Presidente, ella ha fatto una osservazione ed un rilievo, deducendo che questo ordine del giorno è improponibile e che, per essere proponibile ai sensi dell'articolo 81 del regolamento, un ordine del giorno si debba riferire al concetto generale della legge.

Tale rilievo è, ovviamente, di carattere generale, e comporta la improponibilità allo stato attuale di questo ordine del giorno. Ne deriva che, se il presentatore modifica questo ordine del giorno, resta riservato all'esame — secondo noi, del Presidente — l'ammissibilità del nuovo ordine del giorno così modificato ai sensi dell'articolo 81 e la relativa discussione sulla sua proponibilità.

PRESIDENTE. Secondo me, la formulazione è stata indicata dall'onorevole Bettiol ed è stata tale da rendere l'ordine del giorno ammissibile.

Il merito, poi, dell'ordine del giorno, cioè le questioni se il collegamento sia ammesso, se sia ammesso il premio di maggioranza, se il premio di maggioranza richieda una maggioranza assoluta al di là del 50 per cento più 1, restano evidentemente aperte alla discussione. Ma la ammissibilità è stata da me già dichiarata, chiaramente e ripetutamente.

Ripeto che il merito dell'ordine del giorno può essere discusso e quindi emendato.

MARTUSCELLI. D'accordo, con le riserve che derivano dall'esame concreto del-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

l'ordine del giorno quando sarà esattamente formulato.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Russo Perez:

«La Camera delibera:

a) che il collegamento tra le liste sia ammesso tra partiti e gruppi politici che abbiano presentato liste con eguale contrassegno in un numero di circoscrizioni anche inferiore a cinque;

b) che il *quorum* per il premio di maggioranza sia superiore a quello previsto dal disegno di legge ministeriale;

c) che il numero dei seggi da assegnare al gruppo delle liste di maggioranza sia inferiore a 380 ».

Ritengo che questo ordine del giorno non sia modificabile in modo da non contravvenire alla norma regolamentare perché ha, come esclusivo contenuto, norme precise di disposizioni di legge. Quindi, io lo dichiaro senz'altro improponibile.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Io credo che il mio ordine del giorno abbia tutti i crismi della legalità, tutti i requisiti comandati dall'articolo 81; non solo, ma che li abbia tre volte, cioè per ognuno dei suoi articolati, perché ognuno dei suoi articolati tende a modificare la legge. Il primo, che riguarda il collegamento tra le liste, chiede che sia ammesso l'apparentamento fra i partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste con uguale contrassegno in un numero di circoscrizioni anche inferiori a cinque. Mi pare che questo modifichi sensibilmente la legge. L'articolato 2 modifica il *quorum* per il premio di maggioranza, chiedendo che sia superiore a quello previsto dal disegno di legge ministeriale. L'articolato 3 chiede che il numero dei seggi da assegnare alla lista di maggioranza sia inferiore a 380.

Con tutto il riguardo che ho, specialmente in questa occasione, per il signor Presidente e malgrado il mio desiderio di rafforzare l'autorità presidenziale in occasione di questa difficile discussione, mi permetto di dissentire, signor Presidente, dal suo pensiero e chiedo che la Camera decida in merito, perché ritengo che il mio ordine del giorno sia proponibile, in conformità a quanto dispone l'articolo 81 del regolamento.

PRESIDENTE. Mi sembra evidente che qui non si tratta di criterio informatore della legge, ma di modalità di applicazione. Il concetto informatore della legge è nel fatto che venga ammesso il collegamento fra i

partiti. Le modalità di applicazione riguardano il numero delle circoscrizioni. Le due cose non si devono confondere. Lo stesso si dica del *quorum* per il premio di maggioranza. Il principio informatore è che le liste collegate che abbiano superato la maggioranza assoluta, sia pure di una frazione, ricevano un premio di maggioranza. Ma se ella, onorevole Russo Perez, chiede che questo premio possa essere anche superiore a quello indicato nel disegno di legge ministeriale, evidentemente si tratta di «applicazione» di questo principio. Lo stesso si dica del punto c).

Onorevole Russo Perez, devo valermi dell'articolo 90, per cui io posso, solo se lo ritengo opportuno, consultare la Camera. Io sono così convinto di quanto dico che mi assumo la responsabilità di non interpellare la Camera dichiarando non proponibile il suo ordine del giorno.

RUSSO PEREZ. In queste condizioni non mi resta che confermare quanto ho detto. Per il desiderio di rafforzare, e non indebolire, la sua autorità in questa difficile discussione, mi rimetto al suo pensiero per quanto, mi consenta, non lo condivido.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Bettiol Giuseppe ed altri?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo lo accetta. (*Commenti all'estrema sinistra*).

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. L'onorevole Bettiol, in questo momento, ha avuto il suo prezioso aiuto attraverso la facoltà di emendare il suo ordine del giorno. Se ognuno di noi, da questo momento, chiedesse un aiuto per cambiare il proprio ordine del giorno, ella che cosa ne direbbe?

PRESIDENTE. L'onorevole Bettiol ha indicato che cosa intendeva salvare del suo ordine del giorno ed io ho detto che, secondo me, opportunamente emendato esso poteva essere proponibile.

LACONI. Signor Presidente, intendevo dire che non tutti possono con eguale sollecitudine modificare il proprio ordine del giorno in modo da avere tempestivamente sul nuovo testo il parere del ministro. L'onorevole Bettiol ha potuto farlo, ma tutti non potranno farlo, mano a mano che ella dichiarerà improponibili gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ella vedrà che, in concreto, queste questioni teoriche si palesano piuttosto astratte e si convincerà che si può procedere, senza offendere il diritto di alcuno, nell'esame dei singoli ordini del giorno. Sollevi la questione su di un caso concreto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

Ritengo assimilabili all'ordine del giorno Targetti, perché puro e semplice, i seguenti ordini del giorno: De Caro Gerardo, Sansone, Amadei, Santi, De Martino Francesco, Dugoni, Nenni Giuliana, Alicata, Ingrao, Corbi Amendola Giorgio, Togliatti, Cucchi, Lenza, Bonino, Giannini Guglielmo, Michelini, Lattanza, Mieville, Lizzadri, Carpano Maglioli, Di Vittorio, Failla, Giolitti, La Rocca, Montagnana, Beltrame, Chini Cocoli Irene, Matteucci, Fazio Longo Rosa, Marabini, Massola, Martuscelli...

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

MARTUSCELLI. Signor Presidente, mi permetto farle, rilevare che io non chiedo, genericamente, il non passaggio agli articoli: chiedo che siano fatte delle affermazioni dalla Camera che, pur consentendo il passaggio agli articoli, siano però tali da richiedere che la legge si uniforimi a un principio fondamentale: cioè quello del governo di maggioranza.

PRESIDENTE. Però, se si legge la prima parte del suo ordine del giorno, si vede che ella introduce un sistema che contrasta con il principio democratico fondamentale del governo di maggioranza.

MARTUSCELLI. In sostanza, io voglio dire che, se questa legge verrà modificata...

PRESIDENTE. Cioè, se la legge diventerà un'altra?

MARTUSCELLI. No, perché, ad esempio, proporrò anche un emendamento che consenta, pur nell'ambito della proporzionale, un premio di maggioranza.

PRESIDENTE. Sta bene. Vuol dire che questo ordine del giorno sarà collocato in una categoria diversa, cioè in quella che subordina il passaggio all'articolo unico a determinate condizioni.

Riprendiamo l'elencazione degli ordini del giorno assimilabili a quello dell'onorevole Targetti: e cioè quelli degli onorevoli Cerretti, Noce Teresa, Novella, Donati, Scappini, Mazzali, Grazia, Roasio, Serbandini, Assennato, Spallone, Baldassari, Pessi, Cavallari, Rossi Maria Maddalena, Bottonelli, Baglioni, Barontini, Bernieri, Berti Giuseppe fu Angelo, Bettiol Francesco Giorgio, Boldrini, Buzzelli, Calasso, Cinciari Rodano Marisa, Ciufoli, Cremaschi Olindo, D'Agostino, La Marca, Lombardi Carlo, Lozza, Maglietta, Maniera, Merloni, Marcellino Colombi Nella, Montanari, Montelatici, Natta, Olivero, Pelosi, Ricci Giuseppe, Saccenti, Vecchio Vaia Stella, Vengono e Viviani Luciana.

Passiamo, ora, agli altri ordini del giorno da me considerati improponibili.

Il primo è quello dell'onorevole Bernardi:
La Camera,

impegna il Governo

a vietare in modo assoluto che nelle scuole di qualsiasi ordine e grado si faccia da professori, insegnanti o personale, propaganda elettorale diretta o indiretta.

È evidente che questo concetto può essere applicato a qualsiasi legge elettorale.

BERNARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare soltanto per un brevissimo chiarimento.

BERNARDI. Signor Presidente, non credo che il mio ordine del giorno rientri nella categoria di quegli ordini del giorno che, secondo il suo criterio, dovrebbero essere votati dopo l'approvazione del disegno di legge, per due ragioni: la prima è quella che è stata indicata, mi pare, dall'onorevole Viola, quando ha detto che ciascuno di noi avrebbe potuto presentare, qualora avesse saputo in precedenza la sorte del proprio ordine del giorno, un altro ordine del giorno. Infatti, io ero perplesso tra questo ordine del giorno e un altro di modifica del testo di legge presentato dall'onorevole ministro...

PRESIDENTE. Modifiche possono essere proposte in sede di emendamenti.

BERNARDI. Ho scelto questo ordine del giorno, perché ritenevo che sarebbe stato votato subito dopo la discussione generale; esso perderebbe significato e importanza se dovesse essere votato dopo l'approvazione della legge. E questo non per una ragione ostruzionistica, ma per la ragione che vi possono essere qui dei colleghi i quali sono ancora perplessi e indecisi sulla opportunità di approvare o di non approvare la legge; vi possono essere dei colleghi che approveranno la legge se prima il Governo si sarà impegnato a non far propaganda elettorale nelle scuole. Viceversa vi sono colleghi i quali, domani, voterebbero contro la legge se il Governo non si impegnasse in precedenza ad evitare queste forme di propaganda illegittima. (*Proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Bernardi, i suoi argomenti polemicamente si sostengono, come si possono sostenere tutte le tesi; ma l'affermazione secondo la quale il suo ordine del giorno perderebbe ogni valore se non fosse votato in questa sede è contraddetta dal fatto che ella non condiziona il suo ordine del giorno all'approvazione della legge. Pertanto, ove il suo ordine del giorno fosse approvato tempestivamente prima delle elezioni, conserverebbe tutto il suo valore.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

BERNARDI. Comunque, mi riservo di presentare eventualmente un emendamento al mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non è possibile. Come può presentare un emendamento al suo ordine del giorno? Dovrebbe presentare un altro ordine del giorno; ma in questa sede non è ammissibile. (*Commenti all'estrema sinistra*).

BERNARDI. L'onorevole Bettiol lo ha fatto!

PRESIDENTE. L'onorevole Bettiol ha ridotto il suo ordine del giorno, non ha presentato un nuovo testo.

BERNARDI. Comunque, insisto nella mia richiesta.

PRESIDENTE. Mi dispiace: ho dichiarato improponibile l'ordine del giorno e tale rimane la mia decisione.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non si può chiedere la parola sugli ordini del giorno. Il proponente soltanto può fare qualche osservazione. Infatti l'articolo 90 del regolamento stabilisce che: «se il deputato insiste ed il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata e seduta». Pertanto, onorevole Pajetta, non posso darle la parola.

Segue l'ordine del giorno Mancini:

La Camera,

considerato che per essere fedeli allo spirito e alla lettera della Costituzione si deve effettivamente assicurare a tutti i cittadini l'esercizio del diritto di voto, dal quale al contrario, per situazioni di varia natura, sono esclusi, particolarmente nel Mezzogiorno d'Italia, migliaia e migliaia di cittadini che hanno i requisiti per esercitarlo,

impegna il Governo

e emanare precise disposizioni perché sia data dagli uffici periferici competenti per la materia precedenza assoluta alle pratiche di riabilitazione allo scopo appunto di ammettere subito, superando tutte le lungaggini burocratiche, al godimento dei diritti elettorali i cittadini che ne siano esclusi e che alla riabilitazione hanno diritto.

MANCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Io insisto sulla votazione del mio ordine del giorno prima della votazione della legge.

Argomenti in questo senso sono stati già esposti dall'onorevole Bernardi, ma io vorrei dire principalmente che sono spinto, nei con-

fronti di quello che sarà il voto che darò a questa legge, da diverse ragioni che sono state espresse da molti deputati che hanno parlato su di essa.

Naturalmente, non è il caso che io esponga qui queste ragioni. Però, nel momento in cui io ho presentato l'ordine del giorno, aggiungevo alle motivazioni dei miei colleghi una mia motivazione di carattere particolare, e cioè l'esclusione di molti cittadini dal godimento dei diritti elettorali.

La mia era una posizione giusta e legittima. Veder rimandare ora la votazione di questo ordine del giorno mi mette nella condizione di non poter esprimere un voto preciso sulla legge. Ecco perché, signor Presidente, non potendo accettare la posizione che ella ha assegnato al mio ordine del giorno, io chiedo che esso venga cambiato di categoria e che su di esso il ministro si esprima.

In linea subordinata, anche se ella, signor Presidente, ha detto che questa posizione non è ammissibile, vorrei essere lasciato libero di emendare quest'ordine del giorno, appunto per fissare meglio la sua posizione e la categoria nella quale esso dovrà essere assegnato.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, ella considera un fatto che non è attinente all'oggetto specifico del disegno di legge. Quindi il suo ordine del giorno non è emendabile se non totalmente trasformandolo.

In secondo luogo, io ritengo che ella potrà, nella sede che stabiliremo (attraverso la ripresentazione degli ordini del giorno, od una mozione che li riassuma, questo lo vedremo poi), porre il suo quesito al Governo, averne il parere e chiedere una votazione.

MANCINI. Sono costretto a insistere.

PRESIDENTE. Allora, se ella preferisce, valendomi delle mie facoltà, interpellare la Camera. Ma io mantengo il mio punto di vista sulla non accettabilità del suo ordine del giorno agli effetti della votazione in questa sede.

MANCINI. Ella praticamente ha detto che il mio ordine del giorno dovrebbe seguire la sorte di quelli che vengono rinviati a dopo. Io ritengo che non debba seguire quella sorte e che debba far parte di un'altra categoria.

PRESIDENTE. Dal momento che non si accontenta della mia interpretazione, ai sensi dell'articolo 90 sarà la Camera a decidere, senza discussione, per alzata e seduta.

Pongo in votazione l'appello dell'onorevole Mancini contro la mia interpretazione.

(Non è approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

MORO ALDO. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Vorrei fare un'osservazione circa il modo di interpretare e applicare l'articolo 90 del regolamento per quanto riguarda la procedura da seguire nel caso che il Presidente non abbia ritenuto votabile un determinato ordine del giorno. Il regolamento dice che, se il deputato insiste e il Presidente ritiene opportuno consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata e seduta.

Ora, a me pare che la procedura da seguire in questi casi, cioè la forma nella quale si esplica l'insistenza del deputato, debba essere rapidissima e assimilabile a quella in uso per gli emendamenti. Quando si insiste per la votazione di un emendamento, non è ammessa alcuna discussione e, solo nel caso che il proponente lo ritiri, egli può enunciarne brevemente le ragioni. Del resto, signor Presidente, tutto l'articolo 90 è improntato a una procedura rapidissima: tanto è vero che non è ammesso nemmeno il ricorso del deputato alla Camera, ma è solo il Presidente che, nella sua valutazione discrezionale, ove lo ritenga opportuno, può sottoporre alla Camera la sua decisione.

Quindi, l'insistenza del deputato che ritenga che il proprio ordine del giorno debba essere votato malgrado il diverso avviso del Presidente, deve essere assimilata alla procedura che si segue per gli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Moro, ritengo superflue queste osservazioni, perché effettivamente io mi sono comportato nel senso da lei indicato e nello stesso modo intendo procedere in avvenire.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non sono d'accordo con la procedura suggerita dall'onorevole Moro e la contesto, onorevole Presidente, per una preoccupazione che mi è venuta legittimamente — dal mio punto di vista, è naturale — quando ella ha detto di condividere in pieno il punto di vista dell'onorevole Moro e di disporsi a regolare secondo quel criterio il seguito della discussione.

L'onorevole Moro ha sostenuto che il deputato il quale non ritenga che la tesi della Presidenza sulla improponibilità del suo ordine del giorno sia esatta debba dichiarare semplicemente di insistere o non insistere, senza avere facoltà di motivare tale sua decisione. Ora, dopo che questo deputato avrà dichiarato

di insistere, la Camera dovrà pure pronunciarsi sulla questione; ed io non capisco come la Camera possa pronunciarsi quando la tesi della Presidenza è stata sostenuta e motivata e quella del deputato non è stata né sostenuta né motivata.

Può darsi — non possiamo escluderlo *a priori* né credo abbia la Presidenza interesse ad escluderlo — che un deputato abbia interesse ad esporre, sia pure brevissimamente (e qui riconosco la facoltà discrezionale della Presidenza), i motivi per i quali intende insistere nella sua opposizione al punto di vista della Presidenza.

Ogni votazione, onorevoli colleghi, deve essere preceduta da una motivazione, ed ogni motivazione deve essere preceduta da chiarimenti che possano determinarla. Non vedo quindi come i deputati debbano essere costretti a dire semplicemente « insisto » o « non insisto » e come possa essere negato loro di esporre un po' più chiaramente e un po' più compiutamente il loro atteggiamento.

PRESIDENTE. Ella ha posto mente, evidentemente, più alle parole dell'onorevole Moro che non alle mie. Io ho detto che farò sì che le dichiarazioni siano brevissime. Non le ho dunque del tutto annullate, onorevole Almirante.

Segue l'ordine del giorno Marzi, da me riconosciuto improponibile:

La Camera,

considerata la necessità di assicurare la piena indipendenza dell'Ufficio centrale nazionale,

fa voti

perché tutte le operazioni ad esso affidate vengano effettivamente svolte presso la sede della Corte di cassazione, con esclusione di ogni altra diversa sede.

MARZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZI. Signor Presidente, io non posso assolutamente accettare il giudizio che ella ha dato circa il mio ordine del giorno, il quale contiene un'istanza che penso debba essere accolta dallo stesso ministro dell'interno. La prego quindi, se lo ritiene, di voler interpellare la Camera circa la ammissibilità o meno del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Marzi, il suo ordine del giorno non riguarda specificamente l'oggetto di questa legge e può quindi essere presentato, discusso ed eventualmente approvato nella sede che ho indicato. Non mi valgo della mia facoltà di interpellare la Camera,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

perché l'articolo 90 dice: « se lo ritiene opportuno ».

MARZI. Signor Presidente, io mi riservo allora di modificare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Marzi, non è possibile, perché non comprendo che cosa ella intenda modificare.

MARZI. Sta bene; mi riservo di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Amendola Pietro:

La Camera,

considerata la esigenza che la prossima campagna elettorale per l'elezione della Camera dei deputati si svolga in perfetto ordine e in clima di reciproco e pieno rispetto della legge e delle contrastanti opinioni;

considerato che, durante le recenti campagne elettorali, sono stati costituiti comitati interpartitici i quali hanno svolto un eccellente compito di moderazione nel corso delle campagne stesse,

fa voti

perché in ogni comune, anche per la prossima campagna elettorale, siano costituiti i comitati tra i rappresentanti delle varie liste concorrenti e

invita il Governo

a dar disposizioni alle autorità affinché collaborino con i predetti comitati fornendo ad essi ogni necessario appoggio.

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Signor Presidente, sono rammaricato e addolorato per la sua decisione di considerare improponibile il mio ordine del giorno, poiché mi lusingavo, anzi ne ero certo, che avrei ottenuto su di esso l'unanimità dei consensi, data l'alta finalità di distensione e di pacificazione dell'ordine del giorno stesso:

PRESIDENTE. Non sono entrato nel merito.

AMENDOLA PIETRO. Comunque, senza fare ricorso in appello all'Assemblea, la prego di considerare, se possibile, l'opportunità di tornar sopra la sua precedente decisione.

PRESIDENTE. Onorevole Amendola, in questo momento l'onorevole ministro mi dice che, fra l'altro, è d'accordo sulla costituzione di questi comitati. Comunque, se ella vuole ottenere il voto della Camera, lo otterrà nell'altra sede che io stesso ho indicato; poiché non si tratta di una disposizione che si riferisca specificamente all'oggetto del disegno di legge. Ella ha già, poi, l'assicurazione del ministro.

AMENDOLA PIETRO. Mi riservo di presentare modifiche.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Audisio:

La Camera,

tenuto conto delle esperienze di passate consultazioni elettorali,

invita

il Governo a voler istituire presso il Ministero dell'interno un comitato di rappresentanti dei partiti o movimenti politici che parteciperanno alle prossime elezioni politiche presentando liste in tutte le circoscrizioni, per la necessaria opera di collaborazione e controllo circa l'andamento delle operazioni elettorali.

AUDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Signor Presidente, non comprendo perché ella abbia ritenuto improponibile questo ordine del giorno: è una iniziativa che una volta partiva dal ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Non disento la iniziativa; ma dico che non si riferisce all'oggetto specifico della legge. Io non nego che possa essere utile. Se vi insiste, ne discuteremo successivamente.

AUDISIO. Signor Presidente, modestamente ritengo di avere un'opinione diversa dalla sua, me lo consenta. Tuttavia, mi riservo di emendare il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non è possibile.

AUDISIO. E allora lo proporrò come emendamento.

PRESIDENTE. Sempre che possa trovare la sua collocazione nella legge.

Segue l'ordine del giorno Pieraccini:

La Camera

fa voti

affinché sia disposto che la RAI osservi, durante la campagna elettorale, l'obbligo sancito per la stampa periodica dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

La Camera invita altresì il Governo a nominare per i servizi della Radio italiana concernenti le elezioni una speciale commissione di controllo, formata dai rappresentanti di tutti i partiti politici partecipanti alle elezioni, che garantisca inoltre la realizzazione del diritto di tutte le correnti politiche di servirsi della radio per esprimere e divulgare le proprie idee.

PIERACCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

PIERACCINI. Anch'io, signor Presidente, sono di avviso contrario, ma non desidero insistere sopra la sua decisione. Soltanto, anch'io mi riservo di presentare l'ordine del giorno come emendamento o di modificare l'ordine del giorno stesso, poiché a me pare che, se la modifica dell'ordine del giorno è stata consentita in un caso (come nel caso Bettiol), potrà consentirsi anche nel caso di altri ordini del giorno.

PRESIDENTE. Mi perdoni, onorevole Pieraccini, come vuol fare a rendere attinente questo ordine del giorno al contenuto della legge?

PIERACCINI. Mi riservo di vedere come è possibile fare. Ad ogni modo, vorrei che restassero chiaramente aperte le due possibilità: quella di modificarlo nel senso di renderlo attinente al contenuto della legge, e quella di presentarlo come emendamento.

PRESIDENTE. La prima alternativa non la posso concedere, perché per essere attinenti alla legge, gli ordini del giorno devono riferirsi a disposizioni di procedura e di organizzazione delle operazioni elettorali. La questione sollevata da lei è del tutto collaterale.

PIERACCINI. Ad ogni modo deve restare aperta l'alternativa.

PRESIDENTE. Non credo che possa far parte di un emendamento. Comunque, non solleva qui la questione.

PIERACCINI. Se non solleva la questione, l'alternativa resta aperta.

PRESIDENTE. Come ordine del giorno non è votabile; come emendamento a suo tempo ne parleremo.

PIERACCINI. Non sono di questo parere.

LACONI. Penso che, allo stesso modo come è stato consentito all'onorevole Bettiol di modificare il suo ordine del giorno, così debba essere consentito agli altri.

PRESIDENTE. Sta bene. Suspendo la seduta per un'ora affinché tutti coloro che vogliono presentare modifiche, che siano accettabili, ai propri ordini del giorno possano farlo. (*Applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

(*La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 14,25*).

PRESIDENTE. Ho ricevuto nell'intervallo alcuni emendamenti agli ordini del giorno presentati.

Il primo è quello dell'onorevole Marzi, il quale ha così modificato il suo ordine del giorno:

« La Camera, considerata la necessità di assicurare la piena indipendenza degli uffici elettorali circoscrizionali e centrale, fa voti

perché nelle norme del disegno di legge 2971 sia previsto che tutte le operazioni affidate ai predetti uffici si svolgano presso le sedi degli organi giudiziari ».

Posso ammettere, con una certa larghezza, che l'ordine del giorno indichi un principio informatore: lo dichiaro, perciò, proponibile per la votazione.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. In base alla legge in vigore, il collegio nazionale è presso la sede della Cassazione; e, per quanto si riferisce agli uffici circoscrizionali, essi hanno sede presso la corte di appello. Quindi, praticamente, il principio è già accolto nella legge e non vedo la ragione di votare un ordine del giorno in tale senso.

PRESIDENTE. Al suo ordine del giorno l'onorevole Audisio ha apportato solo una modifica formale: l'ordine del giorno, pertanto, rimane quale era in principio, cioè non strettamente attinente all'oggetto della legge. Non ne riconosco, quindi, l'ammissibilità alla votazione in questa sede.

L'ordine del giorno Pieraccini è stato modificato nel senso di proporre una integrazione delle norme penali della legge elettorale al fine di assicurare la imparzialità delle trasmissioni radio e dell'esercizio, con altri mezzi, della propaganda elettorale. Poiché il disegno di legge in discussione non riguarda affatto le norme penali, giudico inammissibile alla votazione l'ordine del giorno anche in questa nuova formulazione.

PIERACCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI. Non insisto sull'ordine del giorno nonostante che avrei potuto leggere una serie di ordini del giorno attinenti alla materia, e non all'oggetto, di altre leggi, e ammessi ciononpertanto alla votazione.

Mi riservo di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Ne parleremo in quella sede.

Poiché l'onorevole Palmieri non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo ordine del giorno.

L'ordine del giorno D'Amore non è strettamente attinente al disegno di legge elettorale, poiché riguarda un particolare problema politico estraneo allo specifico argomento in oggetto. Esso non è, quindi, ammissibile alla votazione in questa sede.

Anche l'ordine del giorno Roberti-Mieville non è ammissibile alla votazione in que-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

sta sede, poiché propone un provvedimento politico che non riguarda il disegno di legge.

MIEVILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIEVILLE. Signor Presidente, mi permetto di far osservare che, ponendo in votazione questo ordine del giorno prima della votazione della legge, noi potremmo creare un'atmosfera tale per cui taluni deputati potrebbero modificare sostanzialmente il loro atteggiamento nei confronti di questa legge che, a torto o a ragione, noi riteniamo presentata per inconfessati scopi di parte che non ci lasciano indifferenti.

PRESIDENTE. Ella collega ingegnosamente il contenuto politico specifico del disegno di legge alla sua richiesta, ma a me non spettano considerazioni di merito; non posso non considerare l'ordine del giorno estraneo al disegno di legge.

Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Mieville, Roberti e Latanza, col quale si invita il Governo a farsi promotore di una norma di revisione costituzionale che abbassi il limite dell'elettorato attivo ai cittadini d'ambo i sessi ai 18 anni. Esso è evidentemente improponibile in questa sede, poiché riguarda una norma che non ha alcuna attinenza al contenuto del disegno di legge.

MIEVILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIEVILLE. Ritengo che questa modifica del testo unico delle leggi elettorali debba essere necessariamente considerata nella interezza del testo unico elettorale, per cui si rende necessario prima votare il principio che noi proponiamo e invitare quindi il Governo a prendere l'iniziativa di questa revisione. Se noi votassimo questo principio a conclusione della votazione, non avrebbe più alcun significato.

PRESIDENTE. Onorevole Mieville, a parte la improponibilità del suo ordine del giorno, le faccio osservare che per attuare una norma di revisione costituzionale occorrono almeno otto mesi. Evidentemente, dovremmo, prima di questa, approvare un'altra norma costituzionale che prorogasse la vita della Camera.

L'ordine del giorno dell'onorevole Pietro Amendola, nonostante la sua nuova formulazione, non presenta elementi nuovi tali da indurmi a modificare il mio punto di vista e cioè che esso non è ammissibile alla votazione in questa sede.

L'onorevole Viola ha sostituito al suo ordine del giorno un altro nuovo. Il che, come è noto, non è consentito in questa sede.

L'ordine del giorno dell'onorevole Ghislandi invita il Governo a garantire ai congiunti

dei ricoverati presso enti assistenziali l'accesso libero nei luoghi di ricovero, senza limitazioni di orario, nel giorno delle votazioni, allo scopo di prelevare gli assistiti per accompagnarli alla sezione elettorale. Ciò comporterebbe una modificazione all'articolo 39 del vigente testo unico, che non è oggetto del disegno di legge. L'ordine del giorno è quindi estraneo al contenuto del disegno di legge e inammissibile al voto in questa sede.

GHISLANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHISLANDI. L'articolo del regolamento in base al quale ella, signor Presidente, si pronuncia in questo senso è senza dubbio l'articolo 90, il quale prescrive che il Presidente ha la facoltà di escludere dalla votazione e anche dalla discussione, se lo crede, gli ordini del giorno che siano «affatto» estranei all'oggetto del disegno di legge.

PRESIDENTE. Sostengo che tale è il suo ordine del giorno.

GHISLANDI. No, signor Presidente, mi permetta: l'oggetto del disegno di legge non è il contenuto delle due o tre riforme che il Governo propone. L'oggetto è definito e precisato dal titolo e il titolo non dice: modifiche all'articolo a) o b) del disegno di legge che riguardino soltanto il calcolo dei voti o la distribuzione dei seggi, ma: «modificazioni al testo unico della legge elettorale». Quindi, noi abbiamo il diritto di proporre altre modificazioni alla stessa legge in aggiunta a quelle che il Governo propone. D'altra parte, signor Presidente, l'articolo 90 parla di emendamenti «affatto estranei», cioè estranei del tutto, nel modo più assoluto. Orbene, ella non può ritenere che sia completamente estraneo al disegno di legge ciò che io propongo nel mio ordine del giorno; non si può dire che sia del tutto estraneo a un provvedimento di modifica delle leggi elettorale il proporre che si debba inserire nel disegno relativo una norma che assicuri una maggiore garanzia per i disgraziati che sono vittime di tante speculazioni elettorali; e voi sapete da parte di chi (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Ghislandi, ella sostiene la tesi che, trattandosi di modificazioni al testo unico delle leggi elettorali, si possa, per semplice emendamento, modificare qualunque articolo del testo unico.

La prego di considerare che l'accoglimento di questo principio sarebbe estremamente nocivo soprattutto per le minoranze, le quali si potrebbero trovare improvvisamente e in qualsiasi momento, al di fuori

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

del normale iter in sede di Commissione, di fronte ad emendamenti che, col pretesto di apportare modifiche ad un altro articolo, possono essere di tale peso da sconvolgere il sistema dell'intero disegno di legge. Ecco perché, secondo me, insistere su questo punto non è opportuno.

Il Governo, per proporre la modifica di questi articoli della legge elettorale, si è servito di un disegno di legge e, pertanto, è diritto di ogni deputato presentare altra proposta di legge ove intenda modificare qualche altro articolo.

Ma questo scopo non può essere conseguito con la presentazione di un ordine del giorno o di un emendamento.

Comunque, non è questo il momento per discutere questa questione: essa verrà esaminata in sede di discussione degli emendamenti.

Anche l'onorevole Geraci col suo ordine del giorno solleva questioni che riguardano altre modifiche che non sono oggetto del disegno di legge. Anche quest'ordine del giorno, quindi, non è ammissibile al voto.

GERACI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERACI. Penso che l'eccezione d'improponibilità sia destituita di fondamento logico, perché non riesco a capacitarmi come debba ritenersi estraneo l'oggetto del mio ordine del giorno, che si riferisce ad una legge della quale, appunto, il presente disegno di legge è una modifica.

Onorevole Presidente, ella ha fatto osservare al collega Ghislandi che pretendere di apportare modifiche al testo unico 1948 attraverso il presente disegno di legge, senza che tali modifiche vi figurino, sarebbe costituire un pericoloso precedente. Posso anche essere d'accordo, ma questo non lo deve dire a noi, bensì al Governo: infatti è una posizione eteroclita quella che ha creato il Governo, presentando un tale farraginoso e subdolo disegno di legge. Quindi, se noi, in questa sede, chiediamo di apportare modifiche al testo unico dal 1948, evidentemente non si può addossare la colpa a noi.

Comunque, avrei preferito che ella avesse esecuzionato senz'altro il mio ordine del giorno e non avesse promesso che si potrà prenderlo in considerazione dopo la votazione dell'attuale disegno di legge; perché tutto ciò rappresenta una variazione del notissimo e volgarissimo tema: oggi non si fa credito, domani sì. Credo che un tema siffatto, portato sul terreno parlamentare, sia mortificante. Per questo personalmente lo respingo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno Tolley invita il Governo ad emanare un provvedimento affinché sia vietato agli elettori di recarsi ai seggi elettorali inquadrati, in corteo o a gruppi. È evidente che l'ordine del giorno è del tutto estraneo al disegno di legge.

L'ordine del giorno Ferrandi fa voti che le truppe straniere soggiornanti in Italia siano, nel giorno delle elezioni e nei tre giorni precedenti, tenute consegnate nelle loro caserme o accampamenti, navi, aeroporti. La estraneità dell'ordine del giorno all'oggetto del disegno di legge non ha bisogno di essere dimostrata.

FERRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. Signor Presidente, sono d'accordo con lei, ma ho una sola perplessità.

Si potrebbe pensare che il mio ordine del giorno, in fondo, si risolva in un'applicazione degli articoli 31 e 32 della legge in vigore secondo i poteri che il Ministero dell'interno può usare e che, fuori dell'ambito dei poteri del Ministero dell'interno, dovranno essere usati nei confronti dei comandi che presiedono alla disciplina delle truppe alleate. Però, io non so come potrò formulare un emendamento per stabilire, in una norma di legge italiana, un obbligo delle truppe straniere a restare nelle caserme nel giorno delle elezioni. Ecco perché a me pareva che più che un ordine del giorno non potesse essere proposto e votato.

Se l'onorevole Presidente ritiene che si possa inserire un emendamento in questo senso, per impedire che truppe e cittadini stranieri circolino armati in Italia nel giorno delle elezioni, presenterò senz'altro un siffatto emendamento.

Se invece ella, signor Presidente, ritiene che un emendamento in quel senso difficilmente potrebbe trovare ospitalità non solo in questa legge, ma in una qualsiasi legge dello Stato italiano, allora classifichi l'ordine del giorno nella categoria che vuole, ma mi lasci aperta la possibilità di invocare un'assicurazione a questo proposito da parte del Governo.

PRESIDENTE. Se è un'assicurazione che chiede, la soluzione da me prospettata per gli ordini del giorno di questa categoria può dare a lei tutta la soddisfazione che chiede.

L'ordine del giorno non è ammissibile al voto in questa sede. Se ne parlerà dopo l'approvazione della legge.

FERRANDI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il contenuto dell'ordine del giorno Walter è tale che mi dispensa dal

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

provare la sua non attinenza alla legge in discussione.

WALTER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WALTER. Avevo la fiducia che il mio ordine del giorno il Governo lo avrebbe accettato almeno come raccomandazione. Mi riservo di riparlare in altra sede come ella, signor Presidente, mi consiglia.

PRESIDENTE. Nulla lo vieta, ma in altra sede.

Anche l'ordine del giorno Dami non riguarda l'oggetto del disegno di legge in discussione.

DAMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMI. Mi riservo di trasformare il mio ordine del giorno in emendamento.

PRESIDENTE. Non intendo sollevare la questione della proponibilità di un tale emendamento: la lascio per il momento impregiudicata.

Identica osservazione faccio per l'ordine del giorno D'Amico.

L'osservazione fatta all'onorevole Ferrandi vale anche per l'ordine del giorno dell'onorevole Diaz Laura.

DIAZ LAURA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ LAURA. Non mi sembra che valga la stessa osservazione, perché la sostanza del mio ordine del giorno è ben diversa da quella dell'onorevole Ferrandi. D'altra parte, se vi è una sede adatta per discutere quest'ordine del giorno, a me pare che la sede sia proprio questa. Ella, certamente, signor Presidente, conosce meglio di me l'iter del disegno di legge e l'intromissione di forze straniere. Di qui la necessità di una garanzia di sicurezza nazionale.

Quindi, se vi è un ordine del giorno proponibile in questa sede è proprio il mio, che ha modestamente teso a dimostrare come già nelle passate elezioni vi sia stata l'intromissione di forze straniere, e precisamente americane, e come quindi sia necessario, con un voto della Camera, garantire che ciò non avvenga più.

PRESIDENTE. Sono veramente deluso di non riuscire a farmi comprendere. Il suo ordine del giorno riguarda la politica del Governo circa le elezioni, non l'oggetto del disegno di legge.

DIAZ LAURA. Mi riservo di presentare un emendamento che riproduca il contenuto del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non so se sarà ammissibile. L'ordine del giorno Di Donato riguar-

da una questione che il disegno di legge non prende in nessun modo in considerazione.

DI DONATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI DONATO. Faccio osservare che v'è un complesso di operazioni che devono svolgersi negli uffici centrali circoscrizionali e nell'ufficio centrale nazionale, e abbiamo tutti l'esperienza di che cosa vuol dire far partecipare a queste operazioni persone che abbiano stretto rapporto di parentela con candidati. Mi sembra morale e giusto che sia escluso ogni parente del candidato fino al terzo grado. Mi riservo, comunque, di presentare un emendamento in proposito.

PRESIDENTE. Se sarà ammissibile.

Gli ordini del giorno Farini, Fittaioli e Floreanini riguardano materie estranee al disegno di legge.

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA. Signor Presidente, sono d'accordo in linea di massima con quello che ella dice. Potrei fare mie le considerazioni di molti colleghi che mi hanno preceduto, ma a me pare (e ci ho pensato bene, proprio in virtù dell'alta considerazione che ho del suo modo di interpretare le cose) che se c'è una sede nella quale debba essere accettato o non accettato il mio ordine del giorno, è proprio questa. Ogni considerazione non può essere valida in ogni tempo e in ogni occasione: ma deve essere fatta tenendo conto del tempo e del clima politico nel quale avviene la presentazione o la discussione di un progetto di legge.

Ora, nel mio ordine del giorno richiama le competenti autorità a tener conto di un comma e di un articolo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, comma e articolo che in questo momento assumono una particolare importanza e permetterebbero una certa distensione, qualora l'onorevole Scelba o la Camera approvassero il mio ordine del giorno. Per cui non credo di chiedere molto se la prego di porre in votazione il mio ordine del giorno in questa sede, in questo momento, e non alla fine della discussione della legge o in altra sede.

PRESIDENTE. Comprendo. Ma la questione che tocca la mia competenza non è di merito, ma di attinenza al disegno di legge. Il contenuto dell'ordine del giorno è palesemente non attinente al disegno di legge.

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA. Mi riservo di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Se sarà ammissibile.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

Anche per l'ordine del giorno Gallico Spano Nadia è chiara l'assoluta estraneità al disegno di legge.

GALLICO SPANO NADIA. Mi riservo di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Sempre se sarà possibile.

Gli ordini del giorno Gallo Elisabetta, Grassi, Grifone riguardano argomenti del tutto estranei al disegno di legge.

Anche dell'ordine del giorno Imperiale si può dire che non riguarda affatto il disegno di legge.

IMPERIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPERIALE. Signor Presidente, volevo farle presente che la Presidenza del Consiglio emanò, prima delle ultime elezioni amministrative, una disposizione che ha conculcato il diritto di voto a molti ferrovieri, tranvieri e postelegrafonici. Evidentemente si tratta di una questione pregiudiziale che non può essere discussa dopo l'approvazione di questa legge, in quanto, anche se è vero che non ha una grande attinenza al disegno di legge, è nondimeno nostro dovere garantire l'esercizio del voto a queste categorie, senza di che la legge elettorale non ha nessun valore, in quanto è la democrazia stessa che viene colpita.

PRESIDENTE. Non discuto sul merito dell'ordine del giorno: ripeto ancora una volta che io faccio una questione di sede e di momento.

Analoga osservazione devo fare per l'ordine del giorno dell'onorevole Invernizzi Gabriele, mentre la materia trattata in quello dell'onorevole Invernizzi Gaetano può, se mai, formare oggetto di una proposta di legge.

INVERNIZZI GAETANO. Presenterò un emendamento.

PRESIDENTE. Presenti una proposta di legge, che potrà anche essere approvata rapidamente.

Anche la materia trattata nell'ordine del giorno della onorevole Ada Natali non può ritenersi attinente al disegno di legge.

La questione sollevata dall'ordine del giorno Iacoponi può essere trattata solo attraverso la presentazione di un'apposita proposta di legge.

L'onorevole Bottai prospetta, col suo ordine del giorno, una questione attinente alla politica del Governo durante la campagna elettorale. L'ordine del giorno potrà essere votato, ma in altra sede.

L'ordine del giorno dell'onorevole Torretta chiede che siano istituiti speciali corsi di istruzione per presidenti e segretari di seggio: ciò comporterebbe una spesa, che occorrerebbe autorizzare con apposita legge.

L'ordine del giorno comunque non è attinente al disegno di legge ed è pertanto improponibile.

TORRETTA. Presenterò un emendamento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno Coppi Ila propone che sia istituito un emblema per i rappresentanti di lista. Questa può essere materia, se mai, di un emendamento aggiuntivo, ove se ne trovi la sede logica.

COPPI ILIA. Sta bene: presenterò un emendamento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno Cerabona riguarda un provvedimento distinto dal disegno di legge. Non è quindi ammissibile alla votazione in questa sede.

CERABONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Non condivido il giudizio dell'onorevole Presidente. Comunque, mi riservo di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Se sarà ammissibile. Le medesime osservazioni valgono per gli ordini del giorno Malagugini, Fora e Capacchione. Essi sono tutti inammissibili alla votazione in questa sede.

CAPACCHIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPACCHIONE. Signor Presidente, con tutto il rispetto dovuto alla sua autorevole opinione, mi permetto di dissentire. Noi stiamo elaborando uno strumento legislativo in vista d'un ben determinato evento concreto e prossimo: le elezioni politiche. Mi pare quindi che tutto quanto serva a regolamentare e disciplinare lo svolgimento di quell'evento, a tutela e garanzia della libertà e genuinità del voto, sia strettamente attinente all'oggetto in discussione.

Ella, signor Presidente, ha obiettato ed oppone che la votazione del mio ordine del giorno non condiziona il voto sul passaggio agli articoli. Ma io mi permetto di replicare che il voto sul passaggio agli articoli della legge è condizionato dal pensiero che il Governo esprimerà su questa mia richiesta di garanzia e dal voto che emetterà la Camera su questa stessa richiesta. Comunque, signor Presidente, mi rimetto alla decisione che ella vorrà prendere dopo essersi compiaciuto di riesaminare il caso alla luce di queste mie modeste osservazioni.

PRESIDENTE. Io l'ho già esaminato nei riguardi degli altri due ordini del giorno che ho citato e che sono analoghi al suo. Non ritengo di aver motivo di cambiare punto di vista.

CAPACCHIONE. Allora mi riservo di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Se sarà possibile.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

Per i motivi più volte esposti non sono ammissibili alla votazione in questa sede anche gli ordini del giorno Azzi, Bellucci, Puccetti, Bertazzoni, Clocchiatti, Ducci.

DUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUCCI. Signor Presidente, sono dolente di dissentire dal suo alto parere, ma mi sembra che il mio ordine del giorno sia strettamente attinente al disegno di legge e che non cerchi altro che di rendere effettivo il diritto di voto spettante ad alcune categorie di naviganti. Ad ogni modo, mi rimetto al suo parere e cercherò di trasformare l'ordine del giorno in emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ducci, le faccio osservare che quanto ella chiede è già contenuto in una proposta di legge dell'onorevole Giulietti. Ciò dimostra che la via da seguire è quella della proposta di legge, e non quella dell'ordine del giorno.

Anche gli ordini del giorno Smith e Corona Achille non sono ammissibili alla votazione in questa sede.

CORONA ACHILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA ACHILLE. Ho precisato le mie ragioni sulla posizione generale della questione. Brevemente mi soffermerò sul mio ordine del giorno, che mi sembra confortare: l'ordine del giorno è strettamente inerente al contenuto della legge e, direi di più, strettamente attinente ai principi generali di questo disegno di legge. È stato già osservato, e fu osservato nella discussione del 1923 — se ben ricordo, anche da lei, onorevole Presidente, e comunque da oratori della sua parte — che ogni sistema maggioritario è un incentivo alla corruzione e ai brogli proprio nella misura in cui fa dipendere da pochi voti lo scatto del premio di maggioranza.

Mi sembra, quindi, indispensabile richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di applicare rigorosamente tutte le disposizioni di legge che impediscano i brogli e li puniscano.

Ora, non vi è dubbio che l'incetta dei certificati elettorali fa parte, disgraziatamente, di una certa abitudine che ha avuto anche una vasta estensione durante le elezioni passate nel nostro paese.

Ora, a me sembra di poter chiedere questo impegno del Governo prima che si passi alla votazione del disegno di legge.

Se mi si risponde come si è risposto: «vi sono altri mezzi per far valere il suo principio, e per chiedere anche un parere del Governo», replico a mia volta che non si

tratta di vedere se vi sono altri mezzi, ma se in questo momento mi si toglie il diritto di valermi di un mezzo che il regolamento dà ad ogni singolo deputato.

D'altra parte, signor Presidente, trasferire la votazione alla fine, quando cioè il disegno di legge sia stato già approvato o respinto, significa svuotare l'argomento. Ed ella sa che uno dei principi fondamentali del regime parlamentare è precisamente la pubblicità e la tempestività della discussione.

Per questi motivi, signor Presidente, ritengo che l'ordine del giorno sia strettamente attinente non solo alla materia, ma ai principi informatori proprio di quelle modifiche che la maggioranza vuole introdurre nella legge elettorale, principi informatori che essa stessa ha sempre criticato e che comunque come tali non possono essere contestati, perché furono una delle vostre tesi quando sosteneste la proporzionale. In ogni caso, la votazione deve avvenire prima della votazione dell'articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Corona, non per mancanza di riguardo verso di lei, ma devo ripetere per la terza o quarta volta che non posso entrare nella valutazione del merito politico delle proposte fatte, ma devo solo giudicare dell'attinenza formale dell'ordine del giorno al contenuto specifico della legge.

Anche l'ordine del giorno Marabini è inammissibile alla votazione in questa sede.

MARABINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARABINI. Il mio ordine del giorno si riferisce all'intervento del clero, cioè all'articolo 71 della legge elettorale. L'articolo 71 dovrebbe essere applicato anche durante la discussione di questa legge, perché purtroppo il clero interviene anche nelle discussioni di questa legge, proibendo a molti credenti di partecipare al dibattito, di apporre la firma nelle petizioni, di venire con le delegazioni.

Avrei voluto almeno, signor Presidente, che ella avesse permesso all'onorevole Scolba di esprimere il suo pensiero in merito.

PRESIDENTE. Il Governo esprimerà il suo parere a suo tempo.

Dichiaro inammissibili alla votazione anche gli ordini del giorno Messinetti, Cavallotti, Cavazzini, Martuscelli, Pirazzi Maffiola.

L'ordine del giorno Roveda chiede che non siano istituiti seggi speciali per le forze armate. Si tratta di una norma particolare che è estranea all'oggetto del disegno di legge.

ROVEDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

ROVEDA. Mi riservo di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Se sarà possibile.

Analogna osservazione vale anche per l'ordine del giorno Perrotti.

PERROTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERROTTI. Credevo che il mio ordine del giorno fosse ispirato ad un concetto così chiaro e preciso, da poter essere discusso e accolto. Dall'accoglimento o meno di un tale concetto poteva dipendere anche il nostro convincimento di votare o meno a favore del passaggio agli articoli.

Mi riservo di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Non sono ammissibili alla votazione in questa sede anche gli ordini del giorno Sampietro Giovanni, Minella Angiola, Costa, Ravera Camilla, Pajetta Gian Carlo, Sacchetti, Bianco, Grammatico, Scotti Francesco, Bensi, Scarpa.

L'ordine del giorno Sannicolò riguarda una disposizione particolare che può essere esaminata in sede di discussione delle varie norme elettorali.

SANNICOLÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNICOLÒ. La pregherei signor Presidente, di modificare il suo giudizio, perché anche l'interpretazione più rigida del regolamento credo non possa negare che questo è un argomento veramente attinente all'oggetto del disegno di legge in discussione. Difatti le modifiche che introduco sono sostanzialmente due: il principio dell'apparentamento e il premio di maggioranza.

È evidente che tutte le possibili conseguenze del principio dell'apparentamento sono attinenti al disegno di legge. La mia richiesta non è peregrina, in quanto è vero che l'articolo 51 del vecchio testo unico prevede l'annullamento delle schede che contengano due o più segni, però, nelle ultime elezioni amministrative — come ebbi occasione di osservare durante lo svolgimento del mio ordine del giorno — furono date proprio dal Governo disposizioni contrarie a questo articolo. Perciò, credo che il mio ordine del giorno sia pregiudiziale alla discussione della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Sannicolò, l'ordine del giorno deve modificare o determinare il concetto della legge, non disposizioni particolari.

SANNICOLÒ. Sta bene. Presenterò un emendamento.

PRESIDENTE. Anche l'ordine del giorno Guadalupi non è attinente al contenuto di questo disegno di legge.

GUADALUPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Signor Presidente, la prego di tener presente che, quando ho svolto l'ordine del giorno, l'ho già in parte emendato, estendendo cioè il beneficio non solo al personale dell'aeronautica civile, ma anche a quello dipendente dall'aeronautica militare.

PRESIDENTE. Sarebbe comunque materia di emendamento, non di ordine del giorno.

Sono chiaramente inammissibili alla votazione in questa sede anche gli ordini del giorno Sala, Bogoni, Iotti Leonilde, Nasi, Dal Pozzo, Basso, Borellini Gina, Suraci.

SURACI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SURACI. Mi riservo di presentare un emendamento al riguardo.

PRESIDENTE. Potrà farlo nella sede opportuna.

Anche gli ordini del giorno Tarozzi e Borioni sono inammissibili alla votazione in questa sede.

BORIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIONI. Mi consenta, signor Presidente, di rilevare che il mio ordine del giorno contiene un appello all'osservanza di talune norme di onestà da parte del Governo, fino a oggi, in tutte le campagne elettorali, costantemente lese. Prendo atto con vera soddisfazione che ella questo richiamo all'onestà indirizzato al Governo in occasione della campagna elettorale lo consideri affatto estraneo all'oggetto di questa discussione e cioè a questa sconcia legge che si vuole imporre al Parlamento e al paese.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dell'onorevole Ricci Mario solleva una questione particolare estranea all'oggetto del disegno di legge. L'onorevole Ortona chiede col suo ordine del giorno che non venga ammessa la candidatura a deputato nella prossima legislatura di un cittadino il quale, in qualità di parlamentare, abbia partecipato alla votazione del disegno di legge n. 2971, qualora resti in tale disegno di legge il principio del premio di maggioranza e qualora il suo posto nella graduatoria lo collochi tra quei candidati che non sarebbero stati eletti, se si fosse applicato il criterio proporzionalistico.

Debbo rilevare che questo ordine del giorno avrebbe veramente meritato di non essere neppure accettato ed ammesso allo svolgimento, poiché stabilisce un criterio di indegnità politica, che è offensivo per una parte di colleghi e quindi assolutamente non ammissibile.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

ORTONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORTONA. Signor Presidente, per prima cosa tengo a dichiarare che nel momento in cui prendo la parola non mi trovo nella posizione del deputato, il quale, secondo il disposto dell'articolo 90 del regolamento, insiste sul suo ordine del giorno. Mi trovo piuttosto in una situazione che richiede un vero e proprio richiamo al regolamento. Infatti, il mio ordine del giorno è pienamente conforme a quanto è stabilito dagli articoli 81 e 90 del regolamento. Si tratta di un ordine del giorno concernente il contenuto della legge e che ne modifica il concetto.

PRESIDENTE. Onorevole Ortona, l'articolo 90 dà al Presidente la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno che siano formulati con frasi sconvenienti. Nel suo ordine del giorno non trovo frasi sconvenienti, ma la sostanza è sconvolgente, in quanto esso tende a stabilire un concetto di indegnità politica che è offensivo per la Camera.

ORTONA. Mi permetto di farle notare, signor Presidente, che la questione non è stata posta da me in questa Camera, ma è stata posta indirettamente dall'onorevole Corbino, il quale ha ritenuto trattarsi di un argomento estremamente delicato, e ha certamente ritenuto, come io ritengo in questo momento, non di offendere la Camera, ma di difenderne proprio la dignità cercando di eliminare il sospetto che potrebbe nascere in qualsiasi cittadino, di fronte al caso in cui un deputato di questa legislatura, dopo aver votato questo disegno di legge, si trovasse ad essere eletto alla prossima Camera proprio in virtù di quel premio di maggioranza che la legge introduce. Credo che eliminare tale sospetto sia anche un mezzo di difendere veramente la dignità del Parlamento.

Ricordo che la questione è anche sorta in seno al partito socialdemocratico nelle recenti sue vicissitudini. Quindi, non chiedo di discutere del mio ordine del giorno in base all'articolo 90, chiedo senz'altro che se ne proclami l'ammissibilità essendo perfettamente conforme agli articoli del regolamento. Inoltre, con il mio ordine del giorno non si chiede di proclamare senz'altro « l'indegnità » degli attuali membri del Parlamento ad essere eletti con questa legge, si ammette anzi che i membri dell'attuale Camera possano essere eletti senza usufruire però del premio di maggioranza.

Per questi motivi, io desidererei essere da lei, onorevole Presidente, rassicurato circa

l'ammissione e la votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Ortona, avevo ritenuto superfluo — ma lo faccio ora, poiché mi sembra opportuno — aggiungere che ella sancisce un caso di ineleggibilità. Ora ricordi che i casi di ineleggibilità non sono oggetto del disegno di legge e che per allargare i casi di ineleggibilità ci vuole ben altro che un ordine del giorno.

Palesamente inammissibili alla votazione in questa sede sono gli ordini del giorno Semeraro Santo, Baldassari, Reali, Polano, Pino, Pollastrini Elettra, Angelucci Mario Pajetta Giuliano.

PAJETTA GIULIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIULIANO. Faccio osservare che la legge non è stata motivata con ragioni di tecnica elettorale, ma con argomenti politici molto seri.

Tuttavia non insisto.

PRESIDENTE. Sono inammissibili alla votazione anche gli ordini del giorno degli onorevoli Bigiandi, Barbieri, Baglioni, Bernieri, Berti Giuseppe fu Angelo, Bettiol Francesco Giorgio, Boldrini, Buzzelli, Calandrone, Calasso.

L'ordine del giorno della onorevole Cinciari Rodano chiede al Governo di far rispettare le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1948, n. 26.

Si tratta di argomento estraneo al disegno di legge.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Signor Presidente, ritengo che sia questa proprio la sede nella quale la Camera dovrebbe impegnare con un suo voto il ministro dell'interno a dare disposizioni per mezzo di circolari, affinché le norme contenute nell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1948 siano rigorosamente rispettate.

Si tratta di richiamare le autorità locali, sia pure dando una interpretazione autentica, in senso restrittivo, a rispettare la legge. Infatti, con il proposto sistema elettorale basta lo sconto di uno, dieci o cento voti per avere una differenza rilevante e decisiva. Questa è perciò, secondo me, la sede in cui la Camera può votare il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Cinciari, si deve porre mente al contenuto del disegno di legge e non agli effetti che esso può produrre. Tali effetti hanno un carattere generale, ed il Governo può essere richiamato — nelle forme

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

consentite dal regolamento — alle garanzie che ella, onorevole Cinciari, indica.

Il secondo ordine del giorno dell'onorevole Ciufoli e gli ordini del giorno Cremaschi Olin-do, D'Agostino, Faralli sono inammissibili alla votazione in questa sede.

FARALLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARALLI. Se vi è un ordine del giorno pertinente a questa legge è proprio quello da me presentato. È un fatto che, se la Camera approvasse il mio ordine del giorno, molte ragioni di contendere cadrebbero. Giustamente o non, si ha l'impressione, in questa aula e nel paese, che questa legge sia uno strumento per garantire ai singoli deputati la propria rielezione. Vogliamo smentire questa impressione e dimostrare al paese che il Parlamento non forgia le leggi nell'interesse dei propri membri, ma nell'interesse nazionale? Proprio a questo mira il mio ordine del giorno.

Mi riservo di tornare su questo argomento al momento opportuno.

PRESIDENTE. Il primo ordine del giorno dell'onorevole La Marca e gli ordini del giorno Lombardi Carlo e Lozza non sono attinenti all'oggetto del disegno di legge.

LOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOZZA. Trasformerò l'ordine del giorno in un emendamento aggiuntivo all'articolo 30 del testo unico.

PRESIDENTE. Lascio impregiudicata in questa sede la questione della proponibilità di simili emendamenti.

Pure non attinenti al disegno di legge in esame sono il primo ordine del giorno dell'onorevole Maglietta, il secondo ordine del giorno dell'onorevole Maniera e l'ordine del giorno dell'onorevole Marcellino Colombi Nella.

L'onorevole Miceli ha fatto pervenire un emendamento al suo ordine del giorno proponendo di aggiungere, dopo le parole « invita il Governo a dare efficace interpretazione al principio di non intervento economico sugli elettori a salvaguardia del quale l'articolo 69 del decreto presidenziale 5 febbraio 1952 sancisce adeguate pene », le altre: « proponendo al disegno di legge n. 2971 norme intese a disciplinare l'attività degli enti di riforma e degli altri istituti agricoli dipendenti dallo Stato, in modo che nel periodo preelettorale l'attività stessa non abbia a pregiudicare la libera espressione del voto ».

È questa materia di un emendamento, se mai, aggiuntivo, ove se ne trovi la sede logica, non di un ordine del giorno.

Sono estranei al contenuto della legge anche gli ordini del giorno Montanari, Monte latici, Natta, Olivero, Pelosi, Ricci Giuseppe, Saccenti, Vecchio Vaia Stella, Venegoni, Viviana Luciana.

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Martuscelli?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole De Vita non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo ordine del giorno.

Gli ordini del giorno degli onorevoli Giannini Guglielmo e Codacci-Pisanelli saranno assorbiti dall'ordine del giorno sul passaggio dell'articolo unico.

Gli ordini del giorno Negri e Molé Elsa non possono essere considerati ammissibili al voto, perché non riguardano il contenuto specifico della legge, ma chiedono una revisione costituzionale.

Prima di rinviare a venerdì il seguito di questa discussione, desidero augurare che il prosieguo dei lavori possa aversi in un clima di calma e di serenità, sì che siano rispettati i diritti di tutti e non si crei nell'Assemblea quell'atmosfera piuttosto rovente che è più propizia agli incidenti che non a discussioni di carattere oggettivo.

Non desidero sottrarmi all'onere e all'onore di presiedere personalmente le sedute in questa fase dei lavori, ma faccio osservare che la mia voce, ed anche le mie condizioni generali non sono ancora in situazione di stabilità tali da subire fatiche oltre una certa misura.

Approvazione di una proposta di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di stamane, in sede legislativa, la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Turnaturi ed altri:

« Proroga e modifica della legge 17 luglio 1951, n. 575, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e dalla Corte dei conti » (2977).

Annunzio di interrogazioni e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della mozione pervenute alla Presidenza.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile e della difesa,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

per sapere quali provvedimenti intendano prendere di fronte ai continui evidenti soprusi giornalmente commessi dal Governo jugoslavo contro i nostri pescherecci, ai quali viene poco alla volta inibita la pesca nella maggior parte del mare Adriatico.

(4452)

« DUCCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza del decreto del prefetto di Caltanissetta n. 08040, del 19 dicembre 1952, con il quale veniva ordinato il sequestro del numero 24, anno V, del giornale murale *Il Periodico* — direttore responsabile Aldo Battaglia — in tutto il territorio della provincia; e quali provvedimenti intende adottare nei riguardi del funzionario sopra citato resosi responsabile di un'aperta violazione della Costituzione repubblicana.

(4453) « LA MARCA, DI MAURO, CALANDRONE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se gli risulta che il circolo Bernini di Roma, presieduto da un ex sottosegretario fascista, abbia trasformata la sua attività, statutariamente diretta a scopi artistici e culturali, in quella del giuoco d'azzardo e se crede di prendere provvedimenti al riguardo.

(4454)

« NASI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere allo scopo di sanare la situazione in cui si trovano i maestri che hanno conseguito il diploma di abilitazione magistrale nell'anno 1943-1944 senza aver sostenuto l'esame di educazione fisica.

« I provveditori agli studi, all'atto dell'ammissione agli esami di concorso, usano per i candidati che si trovano in tale condizione un trattamento diverso a seconda delle personali interpretazioni delle leggi vigenti e da ciò deriva spesso danno agli interessati che si trovano in una situazione irregolare senza alcuna loro colpa. (*La sottoscritta chiede la risposta scritta*).

(10.262)

« GIUNTOLI GRAZIA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi in base ai quali viene tuttora negata agli invalidi di guerra, già ufficiali in servizio permanente effettivo ed ora dipendenti da enti locali, la corresponsione dell'assegno integratore, malgrado agli stessi tale assegno sia già stato concesso con regolare decreto ministeriale

e gli interessati abbiano presentato istanza in tal senso in base alla legge 1° agosto 1950, n. 648, che costituisce un completo riordinamento di tutte le norme di legge riguardanti le pensioni di guerra prima regolate dal regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che ne risulta zioni dei due provvedimenti e le disposizioni con le quali « le disposizioni della legge 1950 si applicano a tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi » e « con l'entrata in vigore della legge stessa sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili ».

« Si chiede pertanto se il Ministro del tesoro non ritenga di dover disporre il pagamento di tale assegno alla categoria suddetta in base alle seguenti considerazioni:

a) l'articolo 49 della legge 1950 ripete, con una dizione materialmente identica a quella dell'articolo 19 del decreto 1923, la concessione dell'assegno integratore; non sono però ripetute le disposizioni restrittive contenute nel secondo comma dell'articolo 19 stesso, secondo le quali dal pagamento di tale assegno erano esclusi gli invalidi che si trovassero in servizio retribuito dallo Stato o da enti locali; considerando che il secondo comma dell'articolo 19 del decreto 1923 era una norma di carattere speciale e che la legge 1950, che regola *ex novo* tutta la materia, non riporta il divieto in esso contenuto, non sembra possibile ritenere ancora in vigore il divieto stesso;

b) continuando a negare tale corresponsione agli invalidi che ne hanno avuto già la liquidazione solo perché gli stessi sono in servizio presso lo Stato o altri enti pubblici, si rendono ingiustamente inoperanti i contributi previdenziali versati dagli interessati durante il servizio in servizio permanente effettivo a cui appunto si riferisce l'assegno integratore;

c) il mancato pagamento crea un'evidente condizione di sperequazione tra i militari di carriera divenuti invalidi che sono passati al servizio dello Stato o di enti pubblici e quelli di essi che sono al servizio di privati;

d) uno stesso individuo può percepire due trattamenti economici da parte dello Stato o di enti pubblici purché ciò avvenga in base a due titoli diversi e successivi. Infatti a ciascuna prestazione deve corrispondere un distinto trattamento economico indipendente dalla individualità del soggetto prestatore d'opera o del soggetto destinatario della prestazione. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.263)

« GENNAI TONIETTI ERISIA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere:

a) se non gli sembra essere trascorso molto tempo dalla presentazione delle offerte da parte della Banca d'Agricoltura e del Banco di Napoli per l'assorbimento degli sportelli della Banca Popolare di Castellanita, senza che l'apposita Commissione del credito le abbia prese in considerazione;

b) se le ripercussioni per la chiusura degli sportelli della Banca Popolare subite da tutti gli operatori economici della zona, la perplessità che ha preso tutti i depositanti sulla sorte dei loro crediti, le agitazioni degli azionisti, non consigliano l'onorevole ministro di convocare nella entrante settimana l'organo competente assegnando al migliore offerente gli sportelli bancari in parola. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.264) « SEMERARO GABRIELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi che hanno ritardato, oltre i limiti del lecito, il pagamento del premio a cento operai del cantiere di rimboschimento di Venafro (Campobasso), che si è chiuso nell'aprile 1952.

« Per conoscere, altresì, se il ministro non intenda intervenire prontamente, anche perché si è creato un giustificato, vivo malcontento fra questi lavoratori, in ispecie per l'ultima promessa a loro fatta, e non mantenuta dalle autorità provinciali, del pagamento del premio per le feste di Natale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.265) « AMICONE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, in relazione alla nomina del titolare della condotta veterinaria nel comune di Popoli (Aquila), che, malgrado il verificarsi di tutte le condizioni previste dalla legge, non è avvenuta, e in relazione all'attività, o non attività, in proposito dispiagata dalla competente autorità tutoria provinciale. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(10.266) « BELLONI, GIAMMARCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali urgenti provvedimenti intende adottare per mettere in istato di piena efficienza la strada Alcamo-Gibellina-Castelvetrano e la strada Racalmuto-Favara, che rappresentano due ar-

terie vitali per le popolazioni delle rispettive zone. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.267)

« PALAZZOLO ».

« La Camera,

considerato che i frequenti atti di arbitrio e di sopraffazione compiuti dalla Jugoslavia a danno del nostro naviglio da pesca in Adriatico offendono profondamente la nostra dignità nazionale,

invita il Governo

a disporre, con urgenza, adeguate misure di sicurezza militare marittima atte ad impedire, ad ogni costo, il ripetersi di siffatte intollerabili violenze.

(85) « CUTTITTA, DE CARO GERARDO, ALMIRANTE, LATANZA, MIEVILLE, ROBERTI, MICHELINI, VIOLA, BASILE, DI FAUSTO, D'AMORE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Per la mozione sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

La seduta termina alle 16.

*Ordine del giorno per la seduta
di venerdì 2 gennaio 1953.*

Alle ore 15,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26: (2971). — *Relatori*: Tesauro e Bertinelli, *per la maggioranza*; Luzzatto e Capalozza, *Almirante, di minoranza*.

2. — *Discussione della proposta di legge:*

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143). — *Relatore* Repossi.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Assegnazione di lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque esercizi successivi per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della pubblica sicurezza. (*Approvato dal Senato della Repubblica*). (1717). — *Relatore* Sampietro Umberto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

4. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatori ROSATI ed altri: Ricostituzione di comuni soppressi in regime fascista. (*Approvata dal Senato*). (1648). — *Relatore* Molinaroli.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

AMADEO: Ricostituzione degli Enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista. (1291). — *Relatori*: Zaccagnini, *per la maggioranza*; Grazia e Venegoni, *di minoranza*.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2814). — *Relatore* Manirioni.

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GARTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore* Scalfaro.

8. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatori SACCO ed altri: Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1814). — *Relatore* Titomanlio Vittoria.

9. — *Discussione della proposta di legge:*

CAPPUGI: Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2720). — *Relatore* Petrilli.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONFANTINI e TAMBRONI: Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);

MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);

PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873).

Relatore Zaccagnini.

11. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-ter). — *Relatore* Tesaurò.

12. — *Discussione della proposta di legge:*

LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore* Cifaldi.

13. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*.

14. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

15. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De Caro Raffaele, *per la maggioranza*; Basso, *di minoranza*.

16. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

17. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore* Vicentini.

18. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*19. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri, Silipo ed altri.*20. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI